



COMUNE DI CATANIA

Direzione lavori pubblici - Infrastrutture Mobilità Sostenibile Servizi Cimiteriali

Servizi Cimiteriali e Funebri



Disciplina di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n.285
REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI 2020

Direzione Lavori Pubblici
Servizio Servizi Cimiteriali e funebri

Catania, 29 luglio 2021
Rv. 30 marzo 2022

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1. Oggetto	4
Articolo 2. Definizioni	4
Articolo 3. Competenze	8
Articolo 4. Atti a disposizione del pubblico, responsabilità e trasparenza.	9
TITOLO II	9
STRUTTURE E SERVIZI NECROSCOPICI FUNEBRI E CIMITERIALI	9
Articolo 5. Sala autoptica.	10
Articolo 6. Donazione di organi o di cadavere.	10
Articolo 7. Ammissioni nelle strutture cimiteriali	10
Articolo 8. Servizi cimiteriali	10
TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA	12
CAPO I. - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	12
Articolo 9. Trasporto funebre – Ambiti	12
Articolo 10. Trasporto funebre gratuito	12
Articolo 11. Rilascio nulla osta ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero	13
Articolo 12. Rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'estradizione di cadaveri	13
Articolo 13. Trasporti funebri modalità	13
Articolo 14. Trasporti a cura dei servizi funerari comunali	14
CAPO II	15
SEPOLTURE, CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI	15
Articolo 15. Riserva di competenza	15
Articolo 16. Inumazione	16
Articolo 17. Tumulazione	16
Articolo 18. Concessione di area cimiteriale e Tumulazione provvisoria	17
Articolo 19. Estumulazioni	17
Articolo 20. Esumazioni	18
Articolo 21. Cremazione	18
Articolo 22. Dispersione ceneri	18
Articolo 23. Affidamento delle ceneri	18
CAPO III - CONCESSIONI CIMITERIALI	20
Articolo 24. Concessioni cimiteriali e modalità di accesso	20
Articolo 25. Pagamento e Rilascio della concessione cimiteriale	21
Articolo 26. Durata delle concessioni e diritto d'uso di sepoltura	22
Articolo 27. Nuove concessioni cimiteriali e concessioni dette perpetue	22
Articolo 28. Variazione della titolarità della concessione - ricostruzione titolo di concessione	23
Articolo 29. Rinuncia concessione cimiteriale	24
Articolo 30. Scadenza della concessione – rinnovo	24
Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.	24

Articolo 31. Decadenza e revoca della concessione cimiteriale	26
Articolo 32. Effetti della decadenza, della revoca e della scadenza della concessione	27
Articolo 33. Valutazione del valore economico dei sepolcri rientrati nella disponibilità del Comune	27
Articolo 34. Ri-assegnazione di tombe di famiglia e cappelle gentilizie rientrate nella disponibilità dell'amministrazione comunale.	28
CAPO IV	29
Articolo 35. Progettazione e costruzione di sepolture private	29
Articolo 36. Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali	29
Articolo 37. Variazione della titolarità della concessione	30
Articolo 38. Manutenzione e Conduzione di sepolture private cimiteriali e cimiteri cittadini	30
Articolo 39. Rinvenimento valori nel corso di esumazioni, estumulazioni ed altri disseppellimenti	30
CAPO V	31
NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO	31
Articolo 40. Orario di apertura del cimitero e accessibilità	31
Articolo 41. Divieti	31
Articolo 42. Norme per i visitatori	31
Articolo 43. Disciplina dei trasporti funebri e degli arrivi presso i cimiteri cittadini	32
Articolo 44. Obblighi e divieti per il personale cimiteriale	32
CAPO VI	34
esecuzione lavori ed opere edili nei cimiteri comunali	34
Articolo 45. Autorizzazione alle imprese per l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri	34
Articolo 46. Deposito cauzionale	35
Articolo 47. Restituzione deposito cauzionale	35
Articolo 48. Sicurezza	35
Articolo 49. Smaltimento dei rifiuti	35
Articolo 50. Materiali provenienti da operazioni cimiteriali	36
Articolo 51. Modalità di esecuzione dei lavori	36
Articolo 52. Monumenti funebri	36
Articolo 53. Accesso di veicoli per lavori	37
Articolo 54. Vigilanza	37
Articolo 55. Responsabilità del comune	37
Articolo 56. Infrazioni	37
CAPO VII	39
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	39
Articolo 57. Disposizioni transitorie	39
Articolo 58. Redazione Piano Regolatore Cimiteriale	39
Articolo 59. Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento	39
Articolo 60. Disposizioni finali	39

REGOLAMENTO CIMITERIALE E FUNEBRE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme volte a disciplinare i servizi cimiteriali e necroscopici in ambito Comunale, intendendosi per tali servizi quelli rubricati all'Art.1 lettere: d), e), f), g), della Legge Regionale 03 Marzo 2020, n.4: «*Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria*» di cui alla Disciplina di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e s. m. e i.

Esso disciplina, nello specifico, il complesso delle funzioni e dei servizi connessi: alla gestione dei decessi e delle principali problematiche amministrative, igienico-sanitarie connesse; alla concessione di aree e/o manufatti destinati a sepoltura privata all'interno dei cimiteri cittadini di Catania; alle caratteristiche dei siti di sepoltura; alla costruzione dei sepolcri privati; alle procedure tecnico-edilizie di competenza comunale; alle caratteristiche dimensionali morfologiche e di decoro dei manufatti e/o monumenti funebri; alla gestione e manutenzione del luogo di sepoltura da parte dei cittadini e dell'Amministrazione; alle sanzioni per violazione alle norme contenute nel presente regolamento, quanto sopra tenendo conto dell'attuale consistenza dei cimiteri comunali e delle diverse sensibilità religiose culturali e sociali dei singoli cittadini.

Articolo 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

Accertamento di morte: tutte le procedure medico-legali eseguite esclusivamente da personale medico per effettuare la diagnosi di morte e produrre la dichiarazione delle cause di morte.

Ambitus: ai fini del presente regolamento, per *ambitus* si intende spazio di modeste dimensioni che separa un luogo di sepoltura epigeo, in specie una edicola o cappella, da altro luogo di sepoltura o luogo o struttura muraria pubblica e/o privata.

Bara o cassa: contenitore usualmente in legno e zinco, o anche di altro materiale anche biodegradabile, atto alla conservazione, al trasporto, alla tumulazione, inumazione o cremazione di salme o cadaveri.

Cadavere: salma per la quale sia stato già eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.

Camera mortuaria (anche detto deposito mortuario): luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

Campi per sepolture ad inumazione/Campi di inumazione: campi destinati alle sepolture per inumazione.

Cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili.

Camera ardente: la camera ardente è un locale ubicato all'interno di un luogo chiuso appositamente previsto per lo scopo, in cui è esposto il cadavere prima della sua definitiva sepoltura.

Carro funebre: veicolo autorizzato ai sensi della legislazione vigente e destinato al trasporto dei feretri.

Celle colombaie: costruzione funeraria realizzata mediante leggeri solai e pareti divisorie al fine di ricavare spazi di forma *parallelepipedo* denominati cella colombaia, atti ad ospitare un **feretro**. È altresì possibile che uno di questi loculi contenga cassetine con resti esumati da terra o urne con ceneri derivate da cremazione.

Celletta ossario e/o cineraria: manufatto generalmente lapideo destinato ad accogliere i resti mortali ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, o le ceneri provenienti dalla cremazione.

Cimitero: luogo pubblico di sepoltura e di movimentazione dei defunti. Il cimitero è articolato in aree omogenee:

aa) sepoltura, nelle modalità previste nei cimiteri cittadini: inumazione in campo ordinario e speciale per indecomposti, tumulazione in loculi, in cellette ossario/cinerario, in tomba di famiglia ipogea e/o epigea, dispersione ecc.);

bb) dotazioni, obbligatorie e facoltative, per la gestione cimiteriale (sala di osservazione, camera mortuaria, ossario comune, cinerario comune, sala commiato, uffici amministrativi, uffici operativi, spogliatoi, servizi igienici, magazzini, depositi attrezzature e macchinari, zone di stoccaggio temporaneo dei rifiuti cimiteriali, ecc.);

cc) dotazioni, obbligatorie e facoltative, necessarie per i visitatori (es. sale di accoglienza, servizi igienici, zone di ristoro, ecc.).

Cimitero monumentale: zona del cimitero che per il pregio storico architettonico e artistico assume significato rilevante per la memoria collettiva e del luogo e pertanto è tutelato ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.e ii.

Cinerario comune: un'area omogenea in cui accogliere le ceneri provenienti da cremazione per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione.

Cippo cuspidato: elemento lapideo in pietra bianca, posto a delimitazione e individuazione dei campi di sepoltura usato nei cimiteri cittadini

Cippo funebre: piccolo elemento lapideo di forma parallelepipedo recante una iscrizione, parzialmente confitto al suolo in corrispondenza di luogo di sepoltura; la parte che emerge dal suolo riporta il nome e in alcuni casi la foto del defunto come specificato nella scheda tecnica apposta allegata alla concessione.

Concessionario: si intende per concessionario il soggetto privato che sottoscrive il contratto di concessione. Il concessionario è il titolare di una concessione cimiteriale.

Concessione di sepoltura cimiteriale (d'ora in poi solo Concessione): provvedimento con il quale l'Amministrazione costituisce a favore di un terzo il diritto d'uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Il diritto ottenuto mediante la concessione è inalienabile e intrasmissibile in eredità. In quanto bene demaniale, l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria dell'Amministrazione concedente.

Copri fossa: lastra sepolcrale di pietra, marmo o granito, collocata sulle fosse di inumazione, sulla quale sono riportati i semplici dati anagrafici del defunto, una immagine del defunto e, facoltativamente, un'iscrizione funeraria che rispetti le dimensioni di cui alla scheda tecnica specifica allegata alla concessione.

Cremazione: pratica di ridurre, tramite il fuoco, un cadavere o i suoi resti nei suoi elementi base.

Deposito o Sala di osservazione: luogo nel quale vengono deposti i cadaveri a cassa aperta, per il cosiddetto periodo di osservazione.

Discendenti: i discendenti diretti del concessionario originario come definiti dall' art. 75 del codice civile, fino al sesto grado (artt.76 e 77 codice civile) a cui sono destinati diritti e doveri in merito all'utilizzo delle concessioni cimiteriali.

Disinteresse: assenza, univoca e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura di un defunto entro trenta giorni dal decesso da parte dei familiari, che ai fini del presente regolamento sono da intendersi- il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali, con estensione agli affini, fino al 6° grado. Anche definita abbandono.

Estumulazione: operazione di recupero dei resti mortali dal loculo o dalla tomba;

Esumazione: operazione di recupero dei resti mortali da terra.

Familiari: persone legate da un vincolo affettivo e/o di parentela in linea diretta, indiretta, collaterale o affine.

Fabbricati per sepolture a tumulazione: colombarie per la collocazione di feretri; tombe di famiglia ipogee (edicole funerarie, cappelle gentilizie) aventi loculi; cellette ossario e/o cellette cinerario per la collocazione di cassette contenenti resti mortali ossei e/o urne cinerarie.

Famedio edificio generalmente destinato alle sepolture di personaggi celebri, è spesso costruito a forma di tempio in contiguità alla cappella cimiteriale e/o all'ingresso del cimitero.

Feretro: insieme della bara e della salma o cadavere ivi contenuto;

Fossa: buca nei campi di inumazione destinata a ricevere un feretro, cassetta o urna.

Funerali laici o civili: rito laico di commiato, che si svolge in uno spazio pubblico adeguato allo scopo.

Giardino della rimembranza: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali sia stata prevista la dispersione.

Indigente: di persona in condizione di povertà, determinata da ISEE non superiore alla linea di povertà come fissata dall'ISTAT, e dimostrata da attestazione rilasciata dai servizi sociali del Comune di residenza.

Inumazione: sepoltura del cadavere in terra.

Lapide: manufatto sepolcrale di materiale solido, rigido, non deformabile, non deteriorabile dagli agenti atmosferici almeno per tutto il periodo di durata della concessione, posto in corrispondenza dei loculi o cellette.

Loculo: vano murario destinato alla sepoltura.

Ministro del culto: soggetto che per competenza territoriale o per incarico affidatogli da una confessione religiosa o dai fedeli, esercita un ufficio religioso.

Obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma o un cadavere, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento;

Ossario e/o Cinerario comune: luogo (costituito generalmente da un manufatto ipogeo) nel quale sono collocati in forma indistinta i resti mortali ossei e/o le ceneri dei defunti;

Periodo di osservazione: periodo entro il quale alle salme deve essere prestata la necessaria vigilanza al fine di identificare eventuali segnali di vita.

Perpetua (concessione): concessione cimiteriale rilasciata in data anteriore all'entrata in vigore del DPR803/1975.

Persona benemerita: soggetto che può essere autorizzato all'uso di una sepoltura privata dalla Giunta municipale.

Registri Cimiteriali: registro su cui vengono riportate tutte le movimentazioni (salme/feretri, resti ossei o ceneri) in ingresso e in uscita dal cimitero, e tutte le operazioni cimiteriali effettuate secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.;

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria: il regolamento redatto e approvato dall'amministrazione comunale che regola le attività cimiteriali e funebri e che recepisce il regolamento nazionale di polizia mortuaria adattandolo alle esigenze locali;

Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria: D.P.R. 285/1990. Regolamento nazionale che disciplina tutte le attività connesse alla morte di una persona;

Resto mortale: si intende un cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o tumulazione aerata ovvero di tumulazione stagna.

Sala autoptica: luogo deputato all'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

Sala del Commiato anche detta casa funebre: luogo nel quale viene deposto il feretro in attesa della celebrazione del commiato, svolto secondo il rito voluto dal deceduto e/o dai suoi familiari

Sala o deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziare eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

Salma: il corpo umano privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;

Servizi Cimiteriali: direzione o servizio dell'Ente, a seconda della macrostruttura in vigore, cui afferiscono le responsabilità di cui al presente regolamento e alle norme di polizia mortuaria vigenti.

Tomba: luogo di sepoltura dei defunti, che può essere ipogea o epigea. Si distingue per modalità di scelta (inumazione, tumulazione, dispersione), stato del defunto (cadavere, resti mortali, resti mortali ossei, ceneri) e relativo contenitore (bara, cassetta ossario, urna);

Traslazione: trasferimento di un feretro, cassetta o urna da una sepoltura all'altra all'interno dello stesso cimitero o in altro cimitero;

Trasporto funebre: costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma o del cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, al luogo di conservazione o dispersione delle ceneri, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi e personale idonei.

Tumulazione: sepoltura del cadavere in loculo o tomba.

Urna cineraria: è un contenitore di materiale resistente ed infrangibile, anche biodegradabile se destinato all'inumazione, adatto a raccogliere le ceneri di un defunto dopo la cremazione.

Viale degli Uomini illustri. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento la zona denominata *Viale degli Uomini Illustri*, nella quale riposano quelle persone che hanno fatto la storia della città Etnea, assume la denominazione di *Viale delle persone illustri* al fine di garantire la parità di genere, essendo destinata sia agli uomini che alle donne illustri, meritevoli e benemerite della città.

Articolo 3. Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e dagli altri organi Comunali nel rispetto degli artt. 107 ss. del D. L.gs. n. 267/2000 e successive modificazioni e dell'OREL, e dell'art. 4 del D. L.gs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.

1 - Il Comune, quale titolare dei cimiteri, ha la responsabilità prevista dalla legge cui deve far fronte attraverso un'opera di normale diligenza, controllo e vigilanza, affinché all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose.

2 – Il comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, per lapidi o monumenti collocati senza le dovute misure precauzionali, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

3 - Per i manufatti, lapidi, oggetti, composizioni floreali posti all'interno dei cimiteri e di proprietà dei privati, cui spetta anche la loro manutenzione, la responsabilità fa capo ai privati proprietari.

La denuncia di morte è competenza dell'Ufficio di Stato Civile per le incombenze e atti a questo deputati nel momento della denuncia di morte; così come l'autorizzazione alla cremazione, alla dispersione e/o affido delle ceneri; il rilascio del passaporto mortuario.

Le funzioni di polizia mortuaria del comune sono esercitate dalla struttura denominata Servizi Cimiteriali, che ha la responsabilità dell'organizzazione delle operazioni cimiteriali di sepoltura all'interno dei cimiteri e di tutte le attività amministrative e tecniche correlate alla sepoltura stessa.

La struttura Servizi Cimiteriali è articolata in uffici dalle specifiche funzioni:

- **l'Ufficio trasporti:** l'ufficio che rilascia le autorizzazioni ai trasporti funebri e verifica l'avvenuto pagamento delle tasse di trasporto vigenti.

- **Ufficio tumulazioni:** ufficio che rilascia le autorizzazioni alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, e verifica l'avvenuto pagamento delle tariffe in vigore, prima del rilascio della concessione.

- **Ufficio concessioni:** ufficio che rilascia gli atti inerenti le concessioni e verifica l'avvenuto pagamento delle tariffe in vigore, prima del rilascio della concessione.

- **Ufficio tecnico cimiteriale** l'ufficio che effettua attività di vigilanza tecnica e ambientale per verificare la rispondenza dei manufatti funebri al titolo autorizzativo relativo alla costruzione e redige eventuali relazioni per la individuazioni di illeciti e/o difformità delle realizzazioni edili all'interno dei cimiteri.

- **Ufficio concessioni gestione archivio**, responsabile della gestione archivio, della dematerializzazione delle concessioni per la completa informatizzazione dei servizi cimiteriali al fine di gestione delle sepolture, delle concessioni e delle operazioni cimiteriali tramite apposito programma informatico, il cui utilizzo ed aggiornamento sarà obbligatorio per tutti i Servizi coinvolti direttamente o indirettamente nella gestione dei cimiteri comunali.

Ufficio onoranze funebri: ufficio che organizza e offre i servizi di onoranze funebri in povertà e dietro pagamento anche attraverso soggetto gestore, individuato nei modi di legge;

- **La gestione e la manutenzione dei cimiteri**, fermo restando l'attuale assetto organizzativo potrà essere affidata a terzi nelle modalità previste dalla legge.

- **La manutenzione ordinaria e programmata** del cimitero inteso come luogo fisico di proprietà pubblica è competenza dei servizi Manutentivi dell'Ente o soggetto individuato nei modi di legge.

La progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione cimiteriale straordinaria e/o restauro, ove previsto, è competenza della struttura inserita nella macrostruttura dell'Ente preposta alla progettazione e manutenzione straordinaria dei beni di proprietà comunale in tutte le sue componenti naturali e artificiali.

- Il contratto di concessione: è disciplinato dall'Art. 24 comma 1 del presente regolamento.

- **Entrate**: il Servizio Ragioneria verifica incassi, verifiche e controlli sugli insoluti, riscossioni coattive. Le dilazioni di pagamento sono gestite dal Servizio Cimiteriale, secondo le procedure disciplinate dal vigente Regolamento generale delle entrate, come riportato all'Art. 25 del presente regolamento.

- **La vigilanza sui cortei e riti funebri** relativamente alla viabilità dei percorsi funebri è competenza del Servizio Polizia Municipale. La vigilanza sanitaria è esercitata dal competente servizio dell'ASP.

Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle forme di cui al titolo V del D. Lgs.18 agosto 2000, n.267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento comunale, o dal capitolato speciale d'appalto in caso di concessione.

Articolo 4. Atti a disposizione del pubblico, responsabilità e trasparenza.

L'ubicazione degli uffici dei servizi cimiteriali e dell'ufficio morti è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Sono a disposizione del pubblico presso gli Uffici del Servizio Cimiteriale, o nei luoghi previsti da apposite disposizioni o concessioni in appalto:

A. il registro di cui all'art.52, comma 2, del D.P.R. 285/1990 su supporto cartaceo e/o informatico, a seconda dei casi, che è a disposizione di chiunque possa averne interesse legittimo;

B. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per il pubblico, ai sensi della legge n.241/1990;

C. gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri, la modulistica delle principali operazioni cimiteriali, il tariffario delle operazioni cimiteriali e delle concessioni e il presente Regolamento devono essere consultabili sul sito Internet del Comune.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico sul sito istituzionale, nell'ufficio comunale o nel cimitero:

1. l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri (in ogni cimitero) e la modulistica;

2. ogni atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 come recepita dalla L.R. n.10/91 e ss.mm.;

TITOLO II

STRUTTURE E SERVIZI NECROSCOPICI FUNEBRI E CIMITERIALI

Ai sensi della Disciplina di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e ss.mm.eii.

Articolo 5. Sala autoptica.

La sala autoptica degli attuali cimiteri del Comune di Catania è costituita presso ospedali od altri istituti sanitari mediante convenzione da stipularsi appositamente tra l'amministrazione comunale e Istituto sanitario, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

La gestione della sala autoptica, qualora venisse realizzata dal comune di Catania città metropolitana, potrà essere affidata in gestione a soggetti terzi e potrà servire i comuni della città metropolitana. Regolata da apposite convenzioni tra i comuni, la convenzione dovrà essere a titolo oneroso per i comuni partecipanti al fine di coprire le spese di gestione, conduzione e manutenzione, e soggetta ad approvazione della Giunta Municipale.

Articolo 6. Donazione di organi o di cadavere.

a) Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Per consentire il prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e rilascio di cadaveri a scopo di studio presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione all'ASL.

I cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso possono essere utilizzati per le finalità di studio, ricerca e insegnamento, ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 1592/1933, nelle sale settorie di Istituti universitari della Facoltà di medicina e chirurgia.

L'impiego per finalità di studio e insegnamento si estende alle sale settorie delle strutture sanitarie di ricovero e cura accreditate.

L'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso accerta la volontà espressa dal defunto, nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente, circa l'utilizzo del proprio cadavere. L'autorizzazione al trasporto è predisposta secondo la normativa nazionale vigente sul trasporto di cadavere.

Le spese per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso alla sede della struttura abilitata e le spese per il successivo trasporto al cimitero, nonché quelle eventuali per il seppellimento, tumulazione o cremazione sono a carico della struttura che ne richiede l'utilizzo, alle tariffe definite dalla Giunta Municipale. I cadaveri di cui al comma 1 devono essere costantemente identificati mediante targhetta ovvero altro idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto.

b) La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura, entro trenta giorni dal decesso.

È vietato il commercio di cadaveri rilasciati a scopo di studio

Articolo 7. Ammissioni nelle strutture cimiteriali

L'ammissione nelle strutture cimiteriali è disciplinata dalla normativa nazionale e regionale in vigore.

Articolo 8. Servizi cimiteriali

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge nazionale e regionale in vigore.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) l'inumazione dei cadaveri di defunti residenti nel Comune di Catania, appartenenti a famiglia indigente o per i quali sia stata accertata la condizione di disinteresse.

Per familiari del defunto, ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono gli ascendenti e discendenti diretti sino al secondo grado, e relativi coniugi o conviventi more uxorio, e collaterali.

b) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione, come individuato dal D.P.R. n.285/1990 e ss.mm.e i., per i resti mortali o i resti ossei di defunti appartenenti a famiglia indigente o per le quali sia accertato il disinteresse da parte dei familiari;

c) la deposizione delle ossa in ossario comune;

d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

e) i trasporti di cui al successivo articolo 9.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate dal Comune.

4. I costi relativi ai tempi di permanenza delle salme depositate in Deposito Cimiteriale sono addebitati al soggetto o al familiare che ne ha disposto o richiesto la permanenza, secondo tariffe determinate dal Comune.

5. Per il trasporto di persone decedute al di fuori del Comune di Catania e trasportate al deposito Cimiteriale di Catania, in mancanza di una specifica convenzione con il Comune di decesso, è applicata una tariffa di importo pari al diritto fisso per l'ingresso dei cadaveri in città, ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3 del D.P.R. 285/90 e ss.mm. previsto dal tariffario Comunale. Tale tariffa non è dovuta nel caso di trasferimenti di feretri su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e trasporto ceneri di cui al D.P.R. 285/90 e ss.mm.e ii

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I. - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 9. Trasporto funebre – Ambiti

Per “*trasporto funebre*” si intende qualsiasi trasporto di salme, cadaveri, resti mortali, di ceneri o di ossa umane comunque eseguito sul territorio comunale.

Il trasporto di salme, cadaveri, ceneri e resti ossei è disciplinato dalla normativa in vigore.

L'autorizzazione al trasporto di salme, cadaveri, ceneri e resti ossei, sia nel territorio comunale che fuori di esso, è rilasciata dal Sindaco del Comune di partenza.

Il trasporto è consentito nei luoghi indicati nell'autorizzazione rilasciata dal personale dell'Amministrazione nel rispetto degli orari ivi indicati. Per luoghi autorizzati, si intendono i luoghi di culto delle diverse confessioni religiose aperte al pubblico e per lo stretto tempo necessario alla cerimonia. Qualora si intenda sostare in luogo diverso da quelli sopra citati, occorre una specifica autorizzazione da parte dell'A.S.P. di competenza.

Tranne che nei casi espressamente previsti al successivo lemma, il servizio di trasporto funebre è esercitato, in regime di libera concorrenza, dal Comune e dalle agenzie funebri che siano in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia.

Le agenzie funebri, a richiesta degli aventi titolo, possono svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto; le agenzie funebri di cui sopra, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e quanto stabilito dall'Art.13 LR 03/03/2020 n.4, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.e ii.

Tutti i servizi forniti dal Comune sono sottoposti al pagamento delle somme stabilite nelle tabelle delle tariffe disposte con apposita delibera della Giunta Comunale, fatti salvi i casi previsti al successivo articolo 10.

Il pagamento deve sempre avvenire prima dell'erogazione del servizio o, eccezionalmente, qualora vi siano particolari motivi, entro un termine perentorio che sarà previsto dal contratto stesso.

Articolo 10. Trasporto funebre gratuito

Sono forniti gratuitamente dal Comune i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi istituzionali (gratuiti) di trasporto funebre sono compresi:

- a) il servizio di trasporto per osservazione dei cadaveri effettuato presso l'apposito locale entro il cimitero;
- b) il recupero, e relativo trasporto, delle salme accidentate disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- c) il trasporto funebre, esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e senza servizi e trattamenti speciali, nonché la fornitura della bara per:
 - i defunti di cui sia stata accertata l'inesistenza di familiari;
 - i defunti appartenenti a nucleo familiare indigente;
 - i defunti abbandonati dai familiari, sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
- d) l'inumazione in campo comune nei casi di defunto appartenente a famiglia indigente o per il quale sia stato accertato il disinteresse.
- e) la deposizione dei resti mortali in ossario comune.
- f) Eventuali servizi di trasporto e fornitura di bara gratuiti possono essere disposti con Delibera di Giunta Municipale per casi e/o eventi e/o personalità eccezionali. disposti con DGM verranno regolarizzate a cura dell'Amministrazione.
- g) Il defunto trasportato gratuitamente deve essere inumato in campo comune.
- h) Non è ammesso il rilascio di concessione cimiteriale ai familiari che abbiano usufruito del trasporto gratuito del familiare defunto a seguito di dichiarazione di stato di indigenza. I familiari indigenti del

defunto trasportato gratuitamente dal comune non possono richiedere concessione cimiteriale per luogo di sepoltura. Accertandosi infrazione a tale disposizione il Comune avrà diritto di imporre alla famiglia dell'estinto, prima di provvedere alla richiesta di concessione, il pagamento del trasporto coattivo secondo la tariffa del momento in cui venne eseguito oltre interessi legali. Nel caso in cui l'amministrazione riesca a rintracciare un familiare come sopra detto, entro cinque anni dalla data di decesso di un defunto che ha usufruito di servizio gratuito, la tariffa sarà riscossa coattivamente nei confronti del familiare come sopra qualificato.

- i) Ai fini del presente articolo 9, per familiari s'intendono: il coniuge e gli ascendenti e discendenti sino al secondo grado e i collaterali.

Articolo 11. Rilascio nulla osta ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero

Il nulla osta all'ingresso nel territorio comunale di persone decedute all'estero è rilasciato dai Servizi Cimiteriali in base ai criteri di accoglimento nei cimiteri cittadini, all'autorità Consolare italiana all'estero, previa informazione al Ministero degli Esteri.

Articolo 12. Rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'estradizione di cadaveri

1. Il rilascio del passaporto mortuario e dell'autorizzazione all'estradizione di deceduti nei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino, di cui rispettivamente agli artt. 27 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm., compete al Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato, di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm. viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto del cadavere, comprovante l' idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'art. 30 del medesimo decreto, come disposto dall'art.10, comma 9, L.R n. 19/2004 e successive integrazioni, qualora lo Stato di destinazione non rientri nella convenzione internazionale di Berlino(R.D.1/7/1937 n.1379).

2. La richiesta di autorizzazione all'estradizione di cui al comma precedente è corredata da nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il defunto è diretto debitamente legalizzata.

3. La convenzione sopracitata non si applica al trasporto delle ceneri.

Articolo 13. Trasporti funebri modalità

1. Le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre all'interno dei cimiteri cittadini sono regolate al successivo Art.43.

2. Per i trasporti fuori dal Comune di Catania si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle fattispecie previste all'art. 32 del D.P.R. 285/90 e ss.mm. e i.

3. Per ogni trasporto di cadavere eseguito nell'ambito del territorio comunale o proveniente da altro Comune o da altro Stato o diretto ad altro Comune o altro Stato, è dovuto all'Amministrazione Comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3 del D.P.R. 285/90 e ss.mm., nella misura stabilita dal Comune e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. Detto diritto non è dovuto per i trasporti di cadaveri di militari, eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, per trasporti di cadavere a scopo di studio, per trasporti di ceneri o resti mortali eseguiti da terzi e per cadavere provenienti da altri Comuni, trasportati all'obitorio comunale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e successivamente diretti ad altri Comuni o all'estero.

Tale diritto può essere riscosso anche per il tramite delle imprese che effettuano il trasporto e il relativo importo deve essere inserito nella documentazione contabile delle stesse, chiaramente identificabile da parte dell'utenza.

Nel caso sia richiesto il trasporto al di fuori dal territorio comunale per la celebrazione delle esequie di persona ivi deceduta e che debba essere sepolta nei cimiteri cittadini, i relativi transiti sono esenti dal pagamento del diritto fisso comunale, purché avvengano nel medesimo giorno solare.

Articolo 14. Trasporti a cura dei servizi funerari comunali

1. Sono effettuati a cura dei servizi funerari comunali i trasporti di:

- a) salme e cadaveri destinati all'Obitorio, nei casi individuati dagli artt. 12 e 13 del DPR n. 285/1990 e ss.mm. nonché su richiesta degli aventi titolo;
- b) salme e cadaveri in custodia all'Obitorio, su indicazioni dell'Autorità Giudiziaria o del Servizio di Medicina Legale dell'A.S.P., verso altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti e successivo ritorno all'Obitorio;
- c) nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili, quando non vengano richiesti trattamenti speciali, resti mortali trasferiti tra i cimiteri comunali;
- d) cadaveri destinati a scopi di studio e ricerca.

Nei casi suddetti, ad eccezione della lett. b), il servizio è assoggettato a contribuzione a carico dei familiari o di chi richiede il trasporto, secondo tariffe pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Sono inoltre a carico del Comune ed effettuati dai medesimi servizi funerari, i trasporti di cadaveri appartenenti a famiglia indigente, o per la quale vi sia accertato disinteresse da parte dei familiari. In tali casi il trasporto viene eseguito senza servizi e trattamenti speciali, in modo da garantire comunque il decoro e il rispetto del defunto come disciplinati all'art.10 del presente regolamento.

CAPO II

SEPOLTURE, CREMAZIONE, DISPERSIONE, AFFIDAMENTO CENERI

Articolo 15. Riserva di competenza

Le operazioni cimiteriali comprese nel presente capo sono effettuate in via esclusiva dal Comune, anche tramite il soggetto gestore se individuato.

1. Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro viene consegnato al personale responsabile dell'accettazione del feretro stesso in attesa della successiva tumulazione, che può avvenire entro lo stesso giorno, previo pagamento della tassa per trasporto funebre all'ufficio trasporti funebri che rilascia permesso al trasporto.

Il feretro in attesa di tumulazione resta in sosta presso l'obitorio comunale di Acquicella porto.

2. Al fine di garantire la qualità delle operazioni di sepoltura nei cimiteri, garantire una equilibrata distribuzione delle operazioni di sepoltura stesse, garantire altresì la trasparenza delle condizioni di accesso ai cimiteri cittadini e garantire la dovuta riservatezza e raccoglimento durante le operazioni di cimiteriali propedeutiche alla tumulazione, l'Ufficio Tumulazioni redige il programma giornaliero delle tumulazioni e rilascia agli aventi titolo il permesso alla tumulazione nel quale è indicato il giorno e l'orario previsto per la sepoltura del defunto nel luogo ad egli destinato.

3. Gli aventi titolo devono presentarsi al cimitero all'orario esatto stabilito nel programma della tumulazione. In caso di arrivo degli aventi titolo con oltre 15 minuti di ritardo rispetto l'orario previsto per la sepoltura, il defunto sarà sepolto a termine della giornata. L'arrivo in obitorio con oltre 30 minuti di ritardo comporta elevazione di sanzione al familiare che ha fatto richiesta di effettuare la tumulazione, fatti salvi i casi di forza maggiore adeguatamente comprovati.

4. Per i cadaveri destinati alla partenza nel territorio e/o in arrivo nei cimiteri comunali, l'impresa incaricata dell'organizzazione del funerale o un familiare, prenotano l'orario di partenza e/o arrivo attraverso istanza rivolta all'Ufficio Polizia Mortuaria.

5. Qualora la tomba di destinazione sia a regime familiare e comunque a più posti complessivi e, in ogni caso, quando si debba provvedere ad estumulazioni o traslazioni al suo interno, la richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Cimiteriale almeno 36 ore prima rispetto all'orario fissato per la sepoltura. Nel caso di complessità o tempi prolungati per creare la disponibilità nella tomba, così come per l'inumazione in caso di forte maltempo, il cadavere potrà essere provvisoriamente tumulato in altra sepoltura o presso la camera mortuaria del cimitero.

Cortei funebri.

a) Nel territorio comunale è possibile la formazione di cortei funebri, anche a piedi, durante la cerimonia per le esequie.

b) La comunicazione del percorso e delle soste del corteo funebre, e le modalità con cui questo verrà svolto, deve essere comunicato all'Ufficio di Polizia Mortuaria dall'Agenzia di onoranze funebri incaricata del trasporto o da un familiare del defunto, non oltre le 24 ore **prima** dell'inizio del trasporto.

c) Il corteo funebre può essere scortato da agenti della Polizia Municipale, da altro Corpo preposto alla sicurezza stradale o all'ordine pubblico, o da altro soggetto appositamente incaricato, qualora la scorta fosse ritenuta necessaria al fine di garantire l'incolumità pubblica e la corretta circolazione stradale.

d) I ministri di culto che intervengono all'accompagnamento funebre, si devono conformare alle disposizioni dell'Amministrazione comunale relative allo svolgimento dei funerali.

e) E' possibile organizzare la cerimonia per le esequie all'aperto nei cimiteri cittadini il solo giorno della sepoltura, anche con accompagnamento musicale e canoro, purché si chiedi autorizzazione all'ufficio cimiteriale accompagnata da programma musicale a firma di Maestro di musica diplomato al Conservatorio

che attesti l'appropriatezza del programma musicale proposto, che la durata dell'elogio musicale sia inferiore ai 30 minuti; e che sia eseguito da un massimo di quattro strumenti tutti privi di amplificazione.

Articolo 16. Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le inumazioni di cadaveri, resti mortali, ceneri in campo comune di durata pari al turno ordinario di inumazione.
- b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore al turno ordinario di inumazione, effettuate in aree in concessione.

Articolo 17. Tumulazione

1. Le sepolture a sistema di tumulazione di feretri, cassette resti o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree, e sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo CAPO III del presente regolamento.

2. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta resti o dell'urna cineraria, e dalla sua chiusura come prevista dall'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90 e ss.mm. e avere le dimensioni previste dall'art.13.2 Circolare Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993 (225*75*70 cm) e ss.mm.e i.;

3. Per quanto attiene alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76, 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. 285/90 e ss.mm.

4. per quanto attiene alle norme definite dal presente regolamento è vietato intervenire sui sepolcri in muratura con lavori che tendano ad aumentare la capacità della tomba e/o alterare il monumento superiore autorizzato realizzando volumi esterni, pensiline, altarini, etc.. Le modifiche apportate ai sepolcri e\o ai monumenti in difformità all'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione per la realizzazione di volumi o corpi esterni in contrasto alla torizzazione rilasciata comportano l'illiceità del sepolcro, che non potrà essere oggetto di rinnovo nella sua difformità.

Nei casi di lievi difformità, e comunque diverse dalla realizzazione di volumi, pensiline, altari esterni, previa relazione tecnica favorevole dell'ufficio dei LLPP e cimiteriali, il monumento esterno potrà essere sanato pagando una oblazione in sanatoria pari a dieci volte il valore del monumento abusivo, e ciò al fine di stimolare l'utenza al ripristino del decoro e della coerenza stilistica nei cimiteri cittadini, in armonia all'originario impianto con sepolcri .

5. Il concessionario, o uno dei suoi discendenti diretti aventi diritto, che chieda l'autorizzazione alla tumulazione in tumulo difforme dalla concessione rilasciata, dovrà ripristinare il sito di sepoltura sia per la parte esterna visibile e dovrà altresì essere riportata alla condizione originaria e a norma di legge vigente la parte sotto il piano di sepoltura, fatti salvi i casi di evidente indiscutibile impossibilità oggettiva, o i casi che possano comportare danni a cose e persone. Al termine della concessione, e prima di una nuova cessione da parte del Comune, il sepolcro dovrà essere sempre verificato e riportato alla condizione di esatta coincidenza con il progetto autorizzato con la concessione originaria ad onere e a carico del concessionario richiedente, anche nel caso di rinnovo, che potrà essere autorizzato solo a ripristino delle condizioni di liceità del sepolcro. Sono fatte salve le deroghe concesse dall'art. 106 del D.P.R. 285/90 ed dall'art. 16 della circolare n°24 del 24.06.93 del Ministero della Sanità.

Ove sia possibile, in linea con le direttive che emergono dalla normativa nazionale, saranno adottati i provvedimenti e soluzioni tendenti a garantire il recupero e l'utilizzo dei sepolcri esistenti e quindi ridurre il ricorso a nuovi ampliamenti; ove ciò non sia possibile, per difformità evidenti e non sanabili, da riferirsi sia ai regolamenti di Polizia Mortuaria che alla normativa per la sicurezza dei lavoratori, al termine della concessione la sepoltura verrà eliminata dalla disponibilità cimiteriale e non più ceduta.

Articolo 18. Concessione di area cimiteriale e Tumulazione provvisoria

Concessione di area cimiteriale.

La concessione dell'area cimiteriale, o di sepolcro rientrato nella disponibilità dell'amministrazione, è ammessa nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti con DGM N.150 dell'11 novembre 2015: «*Formulazione di indirizzo politico per la determinazione dei criteri per la regolamentazione della modalità di assegnazione dei terreni disponibili e la sepoltura delle salme giacenti a qualunque titolo presso l'Obitorio del cimitero di Acquicella e San Giovanni Galermo*» di seguito riportati:

01. defunti presenti in deposito
02. defunti tumulati provvisoriamente in loculo comunale
03. defunti tumulati provvisoriamente in tomba di altri concessionari non appartenenti allo stesso nucleo familiare
04. malattia in stato terminale come da certificazione medica prodotta, da struttura Sanitaria Pubblica o Convenzionata nei modi e termini previsti dalle norme in materia, anche nel rispetto della privacy
05. età anagrafica superiore ad anni 90;

Celle colombarie.

Nelle celle colombarie è consentita la tumulazione attigua di coniugi; pertanto al momento del decesso di un coniuge potrà essere rilasciata concessione per il loculo confinante-solo se libero -al coniuge superstite;

Tumulazione provvisoria

La concessione provvisoria di loculi disponibili del comune è ammessa nei seguenti casi.

- a) Per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno per costruirvi una tomba privata.
- b) Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
- c) E' consentita, altresì, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo provvisorio, previo pagamento del canone stabilito, parametrato all'effettiva durata temporale della tumulazione provvisoria. Nella richiesta di tumulazione provvisoria il richiedente dichiara di essere a conoscenza che scaduto il termine, anche eventualmente prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla traslazione del feretro per la definitiva tumulazione, il Comune provvede a inumare il defunto in campo comune e la concessione rientra nel possesso dell'amministrazione.

La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Comune, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori purché tale periodo sia inferiore a 6 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 12 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria al giorno in cui avvenga l'estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione;

Scaduto il termine, anche eventualmente prorogato, senza che l'interessato abbia provveduto alla traslazione del feretro per la definitiva tumulazione, il Comune provvede a inumare il defunto in campo comune e la concessione rientra nel possesso dell'amministrazione.

La tumulazione provvisoria presso l'obitorio del Cimitero, ove non autorizzata per i casi previsti nel presente regolamento, ha durata perentoria di 30 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione provvederà alla tumulazione nei campi comuni del Cimitero di Acquicella nel rispetto delle norme igienico-sanitaria vigenti in materia.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette-ossario e di urne cinerarie.

Articolo 19. Estumulazioni

1. Per estumulazioni si intende l'operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto all'interno di un manufatto realizzato in muratura, in un loculo, in una cappella o edicola, e si suddividono in:

- a) estumulazioni ordinarie quando sono eseguite allo scadere della concessione (ventianni o più);

b) estumulazioni straordinarie quando si eseguono prima dello scadere del periodo della concessione per permettere il trasferimento del defunto in altra sede.

2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi.

3. In difetto di richieste specifiche degli aventi titolo, i resti ossei rinvenuti al termine delle estumulazioni sono collocati in deposito temporaneo in attesa di disposizione dei familiari per un **periodo di 90 giorni** alla scadenza del quale dovranno essere collocate in ossario comune.

Articolo 20. Esumazioni

1. Per esumazione si intende l'operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti mortali di un defunto sepolto nel terreno, come disciplinate dagli art. 83 e 84 del D.P.R. 285/e s.m.e i;

Articolo 21. Cremazione

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso in base alla normativa vigente Legge n. 130/2001 - Legge Regione Sicilia n. 18 del 17.08.2010 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto.

2. In mancanza di volontà del defunto, espresse in vita nelle forme di legge, la volontà deve essere manifestata dal coniuge. In assenza del coniuge la volontà deve essere manifestata dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi.

3. Nel caso di cremazione postuma di cadavere, preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove si trova sepolto il cadavere stesso. La cremazione di resti mortali e di resti ossei è autorizzata dal Comune ove sono sepolti.

E' possibile la cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci anni e tumulati da almeno venti anni, previo assenso dei soggetti aventi titolo o, in caso di loro irreperibilità, a seguito di avviso pubblico. L'avviso dovrà essere affisso per almeno 180 (centottanta) giorni agli ingressi ed all'albo cimiteriale di ogni cimitero ed altresì sul sito istituzionale dell'ente.

4. La cremazione dei resti mortali inumati da più di 10 anni o tumulati da almeno venti anni deve essere richiesta dal coniuge. In assenza del coniuge la richiesta deve essere presentata dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi, unitamente.

5. Compiuta la cremazione, le ceneri possono essere:

a) diligentemente raccolte in apposita urna funeraria sigillata, riportante all'esterno le anagrafiche del defunto e sistemate a richiesta in apposite cellette, mensole, nicchie o in altra sepoltura privata, anche già contenente altro cadavere o suoi resti mortali, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;

b) collocate nel cinerario comune qualora la famiglia non abbia provveduto ad altra destinazione, ovvero disperse o affidate, su richiesta degli aventi titolo e previa autorizzazione comunale.

Articolo 22. Dispersione ceneri

La dispersione delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge n. 130/2001, dalla Legge Regione Sicilia n. 18 del 17.08.2010, e s.m.ei nel rispetto della volontà del defunto.

Articolo 23. Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento personale delle ceneri risultanti dalla cremazione è consentita con le modalità di cui alla Legge n. 130/2001, Legge Regione Sicilia n. 18 del 17.08.2010 e successive direttive, nel rispetto della volontà del defunto.

L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania autorizza l'affidamento delle ceneri nell'ambito del territorio comunale.

Non è ammesso l'affidamento di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

2. Se il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario l'affidamento ha luogo secondo la normativa vigente Nazionale. Il Comune, mediante la Polizia Municipale può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria che è stabilito nella residenza dell'affidatario.

3. Le urne cinerarie possono essere conservate all'interno dei cimiteri cittadini nelle seguenti modalità:

- nel cinerario dei cimiteri;
- all'interno di un loculo disposto di testa o longitudinalmente nel quale sia presente un feretro, qualora sia fisicamente disponibile lo spazio interno, sino ad un massimo di tre urne oltre il feretro già presente;
- all'interno di un loculo disposto a pettine ovvero di testa (la superficie visibile del loculo è la minore delle 6 che definiscono il volume) in presenza di una o più cassetine ossario e/o urne, sino ad un massimo di 4 tra *cassette resti ossei e urna cineraria*. In tal caso la lapide di chiusura del loculo dovrà riportare i riferimenti dei defunti e le loro foto secondo lo schema dell'allegato tecnico;
- all'interno di un loculo disposto longitudinalmente in presenza di una o più cassetine ossario e/o urne, sino ad un massimo di 6 tra *cassette resti ossei e urna cineraria*.. La lapide di chiusura del loculo dovrà riportare i riferimenti dei defunti e le loro foto secondo lo schema dell'allegato tecnico. Tale disposizione è valida per tutti i loculi presenti nel cimitero, qualunque sia la tipologia del luogo di sepoltura, fatta salva l'accertata impossibilità da parte dell'ufficio tecnico dell'amministrazione.

4. Non sono ammesse diverse modalità di conservazione delle urne cinerarie all'interno degli attuali cimiteri cittadini.

CAPO III - CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 24. Concessioni cimiteriali e modalità di accesso

Con la Concessione cimiteriale il Comune conferisce ai privati il solo diritto di superficie, diritto che è inalienabile, non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la decadenza della concessione.

1. La Concessione cimiteriale è regolata da apposita stipula di contratto di scrittura privata, redatta e sottoscritta tra il concessionario e il Dirigente del Servizio cimiteriale, da registrare in caso d'uso i cui contenuti minimi essenziali sono i seguenti:

- generalità del concessionario, persona fisica o giuridica che deve essere unico.
- tipologia e identificazione dell'area;
- tipologia e ingombro massimo anche in termini volumetrici del monumento realizzabile
- durata;
- numero dei posti di sepoltura\loculi;
- nominativi o grado di parentela dei defunti destinati ad esservi collocati, ove diversi dai discendenti e ascendenti diretti, e relativi coniugi o conviventi more uxorio.
- obblighi giuridici ed economici del concessionario e\o del referente se diverso dal concessionario;
- le sanzioni applicabili al concessionario e\o al referente se diverso dal concessionario in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento,
- condizioni di decadenza e revoca.
- canone annuo per uso e manutenzione del cimitero e modalità di corresponsione.

2. L'istanza per l'assegnazione delle aree o loculi deve essere presentata presso gli uffici dei Servizi Cimiteriali secondo modulistica pubblicata sul sito dell'Ente che dovrà contenere i seguenti dati minimi essenziali:

- a) Generalità dell'intestatario della concessione
- b) Residenza
- c) Indicazione dei metri quadrati di area cimiteriale o del loculo richiesto
- d) Data di presentazione
- e) Numero di loculi \ posizioni
- f) Dichiarazione di essere a conoscenza che la concessione è inalienabile e non trasferibile
- g) Dichiarazione di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi del concessionario comporta la decadenza della concessione.

3. Il rilascio della concessione cimiteriale è subordinato a:

- i avvenuto pagamento della tariffa di Concessione
- ii avvenuto pagamento del canone di manutenzione e di gestione del Cimitero
- iii sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La concessione cimiteriale e del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto dirigenziale contenente l'esatta individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti per defunti realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore, concessionaria;
- d) le persone destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- f) Le sanzioni applicabili al concessionario in caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente regolamento
- g) la tariffa annuale dovuta per la manutenzione del cimitero luogo \ di sepoltura ai sensi dell'Art.38.
- h) la data di scadenza ai fini dell'eventuale rinnovo

5. Per l'assegnazione delle concessioni gli Uffici del Servizio Cimiteriale e Funebre, nei limiti della disponibilità di luoghi per la sepoltura, seguiranno l'ordine cronologico secondo rapportato ai seguenti criteri in ordine decrescente di priorità ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

6. Più concessionari non possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione, come disposto dal comma 1 del presente articolo.

7. L'Amministrazione Comunale può destinare un sito di sepoltura a persone che si siano distinte per opere di ingegno o per servizi resi alla Città **nel Viale delle persone illustri o nel Famedio** di cui al presente Regolamento; le spese per la sepoltura e realizzazione del monumento sono a carico dei congiunti, fatta salva diversa esplicita decisione della Giunta Municipale che potrà disporre per la realizzazione di monumento funebre, che dovrà essere commissionato nei modi di legge ad artista scultore ovvero professionista di chiara fama secondo indirizzo politico della Giunta Municipale stessa. La concessione cimiteriale inerente la sepoltura di cui al presente comma è intestata ai Servizi Cimiteriali ed è riservata in via esclusiva al beneficiario, non potendo essere trasferita ai familiari di ogni ordine e grado di parentela o discendenza.

Articolo 25. Pagamento e Rilascio della concessione cimiteriale

Prima della stipula **della scrittura privata accessiva alla concessione cimiteriale** l'utente concessionario deve versare:

- a) l'importo complessivo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente
- b) il canone di manutenzione e di gestione del Cimitero per tutto il periodo della concessione attualizzata al momento della stipula;
- c) l'importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.
- d) nell'eventualità di sepolcro rientrato nella disponibilità dell'amministrazione, il valore del sepolcro determinato come specificato all'art. 33.

Dilazione pagamento della concessione

Per importi superiori ai 3.000€ è possibile chiedere la rateizzazione che non può essere superiore ai 24 mesi.

Per particolari condizioni di indigenza è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo di cui ai superiori commi a) e b), previa richiesta del concessionario, accompagnata da ISEE e documento dei servizi sociali del comune di residenza che attesti lo stato di indigenza, qualunque sia l'importo dovuto.

Gli importi saranno rivisti e aggiornati con delibera di Giunta Municipale.

La rateizzazione è concessa con determina dirigenziale, con valore di concessione provvisoria, nella quale è indicato il piano di rateizzazione, inclusi gli interessi legali;

al completamento del versamento totale della tariffa, cui si deve aggiungere il costo della concessione di tumulazione provvisoria, potrà essere rilasciata la concessione definitiva.

In caso di omesso pagamento anche di una sola delle rate dovute entro i termini stabiliti nel piano di rateizzazione approvato con atto amministrativo dirigenziale, senza motivata e documentata richiesta che deve pervenire 20 giorni prima della successiva rata in scadenza, il beneficio della rateazione concesso al richiedente decade automaticamente e questi dovrà corrispondere in unica soluzione la somma ancora dovuta all'amministrazione entro e non oltre 60 gg ulteriori dalla rata insoluta, senza obbligo di previa diffida ad adempiere da parte dell'Amministrazione.

L'omesso pagamento dell'importo dovuto entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza della rata insoluta comporta la decadenza della concessione, senza che il concessionario possa reclamare restituzione della somma già versata. In tal caso il defunto sarà tumulato nei campi comuni, fatto salvo conguaglio di quanto dovuto dal richiedente la concessione all'amministrazione comunale, ove la somma già versata sia inferiore a quanto dovuto per tumulazione in campo comune.

Articolo 26. Durata delle concessioni e diritto d'uso di sepoltura

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) **aree per cappelle ed edicole.** La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove) rinnovabile una sola volta per ulteriori 50 (cinquanta);
- b) **posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura.** La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove) rinnovabile una sola volta per ulteriori 50 (cinquanta) anni;
- c) **colombari.** La durata della concessione è fissata in anni 25 (venticinque) rinnovabile una volta per ulteriori 15 anni (quindici) e per una sola volta;
- d) **nicchie ossario individuali** e cellette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 25 (venticinque) rinnovabile una volta per ulteriori 25 anni;
- e) **cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati.** La durata della concessione è fissata in anni 25 (venticinque) rinnovabile una volta per ulteriori 25 (venticinque) anni;
- f) **famedio diffuso.** All'interno del cimitero è riservata apposita zona detta "*delle persone illustri*", un Famedio diffuso a cielo aperto, destinata alla sepoltura non soggetta a rinnovo. Al fine di promuovere e consolidare il formarsi di un rapporto culturale positivo tra i cittadini e il cimitero, non limitato al culto dei propri morti, ma esteso alla valorizzazione storico-artistica del luogo e a favorire una riflessione di ampio respiro sul legame vita/morte, cui la peculiarità del luogo invita l'attenzione dei cittadini, è possibile prevedere in questa zona - ma anche in altre che fossero ritenute adeguate allo scopo e alle attività da svolgersi -, iniziative artistiche e culturali (visite guidate, concerti, recital di poesie e di opere teatrali) in armonia con le tematiche connesse alla sacralità del luogo. Si possono prevedere serie di concerti musicali o di recite di carattere funerario e quant'altro consono al decoro del luogo e alla sua valorizzazione si ritenesse opportuno da parte della Giunta Municipale su indicazione dell'Assessore al ramo e di quello alla Cultura. Le varie iniziative potranno prevedere, al fine di garantire qualità e continuità delle stesse, forme di pagamento per i partecipanti.

Articolo 27. Nuove concessioni cimiteriali e concessioni dette perpetue

Concessioni cimiteriali dette perpetue. L'art. 92, commi 1 e D.P.R. n. 295/1990, nei suoi commi 1 e 2, dispone che: «*Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo*». All'entrata in vigore del presente regolamento comunale le concessioni dette perpetue avranno durata pari a 99 anni rinnovabile alla scadenza per ulteriori 50 anni.

Il diritto d'uso delle sepolture private costruite su aree concesse dal Comune è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 e ss.mm. i parenti del concessionario in linea retta fino al 6° grado, e relativi coniugi o conviventi *more uxorio*, acquisiscono implicitamente il diritto alla tumulazione all'atto dell'ottenimento della concessione stessa rilasciata al fondatore.

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia anagrafica, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro secondo lo schema allegato alla concessione, salve diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93, commi 1 e 2, DPR n. 285/1990 e ss.mm., nonché delle disposizioni di cui al presente capo, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta sino al 6° grado.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione si intende implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

In assenza di dichiarazione del concessionario premorto, lo stato di coabitazione e di legame affettivo che dà diritto alla tumulazione può essere dichiarato nelle forme di legge dal coabitante legato al concessionario da

vincoli affettivi: in questo caso, i congiunti aventi diritto alla tumulazione sono chiamati dal coabitante medesimo a dichiarare la propria adesione al diritto di uso del sepolcro da parte del coabitante.

Per i collaterali e gli affini, il diritto d'uso del sepolcro è dichiarato dal titolare della concessione, come pure la condizione di particolare benemerenzza nei confronti del concessionario, che può estendere ad altre persone il diritto d'uso del sepolcro, all'atto della concessione, o in qualsiasi momento.

Tutte le dichiarazioni rese vengono trasmesse al Comune che autorizza il seppellimento.

4. Per i parenti in linea indiretta, la sepoltura deve essere autorizzata, di volta in volta, dal titolare della concessione con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. N° 445/2000, da presentare alla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali per il relativo nulla osta. In caso di decesso del titolare della concessione, la sepoltura deve essere autorizzata da tutti gli ascendenti e discendenti del concessionario stesso, sino al sesto grado.

5. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza, ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.

Articolo 28. Variazione della titolarità della concessione - ricostruzione titolo di concessione

Variazione della titolarità della concessione – subentro di avente diritto

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli aventi titolo sulla concessione sono tenuti a dare comunicazione scritta al Comune entro 6 sei mesi dalla data del decesso al fine di richiedere la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, pena la decadenza della concessione.

2. Il concessionario è unico, pertanto gli aventi diritto a subentrare nella titolarità della concessione, devono designare un rappresentante, scelto tra essi, che assume l'onere della conservazione del sepolcro e può integrare i titolari del diritto di sepoltura nel medesimo, fermi restando i diritti derivanti dall'originario rapporto concessorio, e fino alla naturale scadenza del medesimo.

3. Uno o più concessionari subentranti possono rinunciare, per sé o -- per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura: in tal caso, la rinuncia, resa con atto notorio, comporta accrescimento del diritto di sepoltura a favore degli altri aventi diritto, restando unica la concessione fino alla naturale scadenza.

Ricostruzione del titolo di concessione

È consentita la ricostruzione del titolo di concessione nel caso in cui il concessionario, o suoi aventi causa, non siano più in possesso della concessione originale atta a dimostrare la titolarità del diritto di concessione del sepolcro familiare e, altresì, non è rinvenibile agli atti degli archivi comunali.

Allo scopo gli interessati dovranno produrre ai Servizi Cimiteriali e Funebri istanza corredata da atto notorio dal quale risulti il nominativo del concessionario fondatore del sepolcro e tutti i suoi eredi legittimi o testamentari, per dimostrare che la tomba, dal momento della sua realizzazione, appartiene alla famiglia del richiedente.

Alla richiesta va allegato, inoltre, ogni elemento di prova in suo possesso, quali quietanza di pagamento, diritti di concessione dell'area cimiteriale, ricevute di pagamento di diritti comunali riferite a trascorse tumulazioni di salme nella tomba, ecc.

L'istanza corredata da tutti gli allegati sarà pubblicata per 60 sessanta giorni consecutivi *all'Albo Pretorio presso tutti gli Uffici del Servizio Cimiteriale e Funebre, sito web del Comune di Catania*; altresì, si procederà alla pubblicazione, a spese del richiedente, di un avviso su un quotidiano locale.

Decorsi i 60 giorni, in assenza di obiezione alcuna, si avvia la conclusione dell'istruttoria e sarà adottata apposita Determina Dirigenziale per la ricostruzione del titolo di concessione, corredata del contratto di cui all'art.24 co1.

Il trasferimento di concessione tra privati è vietato e comporta la decadenza della concessione trasferita illecitamente.

Articolo 29. Rinuncia concessione cimiteriale

Il titolare della concessione di aree o manufatti ha facoltà di rinuncia alla concessione a condizione che i defunti, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto, o loro aventi causa.

Qualora il manufatto sia di interesse Storico ed artistico, in applicazione degli artt. 934 e 936 cod. civ., l'Amministrazione Comunale provvederà a mezzo della direzione Lavori Pubblici alla valutazione economica del manufatto.

La rinuncia determina la restituzione del sepolcro all'amministrazione comunale. E' riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa per concessione cimiteriale in vigore al momento della richiesta di retrocessione, calcolata limitatamente al numero di anni interi residuali e non fruiti, e solo nei seguenti casi:

- perfetta coincidenza del sepolcro con il progetto approvato
- perfetto stato di manutenzione

In tutti gli altri casi all'importo così calcolato saranno detratti gli oneri di manutenzione stimati da perizia della direzione tecnica LLPP dell'Ente.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

In caso di mancata accettazione delle condizioni dettate dal presente articolo ai commi 2;3;4 e 5 per la rinuncia, da parte del concessionario il manufatto resterà in disponibilità del concessionario stesso, fino alla scadenza prevista nel contratto di concessione.

Le concessioni su cui è stata espressa rinuncia saranno assegnate a nuovi concessionari su istanza degli stessi con i criteri e priorità stabiliti all'Art. 18 e le modalità stabilite dall'Art.24 del presente regolamento.

Articolo 30. Scadenza della concessione – rinnovo

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, e comunque almeno sei mesi prima della scadenza, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ad intervenire entro 120 gg, con notifica inviata nei modi e termini di legge, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, con oneri a carico dei discendenti e ascendenti in danno, sino al sesto grado.

Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione dei discendenti in linea retta, così come individuati dall'art. 77 del Codice Civile.

In casi di irreperibilità l'avviso viene pubblicato *all'Albo Pretorio Comunale, presso tutti gli Uffici del Servizio Cimiteriale e Funebre, sito web del Comune di Catania e sui quotidiani locali* per la durata di 90 giorni consecutivi, allo scadere dei quali si provvederà con atto dirigenziale alla determinazione di decadenza della concessione.

Le lapidi, i monumenti, i segni funerari, e ogni altro manufatto, opera edile e/o artistica realizzata sul sito relativo a concessioni scadute resteranno acquisite ad ogni effetto al patrimonio del Comune che potrà procedere a suo insindacabile giudizio alla diversa utilizzazione o usarli per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico, siano esse cappelle o sepolcri di famiglia, anche senza vincolo della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e la Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico e etnoantropologico l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione o riassegnazione di concessione con obbligo di manutenzione in pristino del sepolcro.

Rinnovo

Spetta agli interessati verificare la scadenza della concessione e richiedere di rinnovare la concessione: l'Amministrazione comunale non invia comunicazioni individuali ai concessionari.

Il rinnovo può essere richiesto e concesso solo al coniuge o convivente more uxorio o ai discendenti diretti fino al sesto grado. Dopo tale grado di discendenza la concessione si intende estinta.

Per le concessioni in scadenza il concessionario, o il coniuge, o i discendenti diretti fino al sesto grado possono chiedere ~~la riconferma delle sepolture~~ il rinnovo della concessione previo il pagamento del canone di concessione in vigore all'atto della richiesta di rinnovo.

La richiesta di rinnovo deve pervenire all'amministrazione perentoriamente entro il termine della scadenza della concessione.

La mancata richiesta di rinnovo costituisce una legale presunzione di abbandono, senza previa informazione del concessionario, con conseguente estumulazione dei resti mortali ivi tumulati, e la collocazione dei resti mortali nell'ossario Comunale.

Trascorso inutilmente il suddetto termine, oltre il quale cessa ogni diritto in capo al concessionario, sarà pronunciata la decadenza della concessione con formale Atto Dirigenziale entro i successivi sei mesi, e conseguente estumulazione dei resti mortali ivi tumulati, e la collocazione dei resti mortali nell'ossario Comunale.

Qualora la richiesta di rinnovo sia inviata e ricevuta dall'amministrazione entro i sei mesi successivi al termine di scadenza, ovvero prima della pubblicazione dell'atto dirigenziale di dichiarazione di decadenza, i richiedenti possono ottenere il rinnovo pagando una sanzione per tardiva richiesta di rinnovo pari al doppio della tariffa in vigore al momento del rinnovo.

A pubblicazione di atto formale di dichiarazione di decadenza non è ammesso il rinnovo.

Non è rinnovabile la concessione di sepolcro realizzato in difformità al progetto approvato illo tempore.

In caso di difformità del sepolcro realizzato sul terreno concesso, rispetto al progetto approvato dall'AC, il rinnovo è concesso previa demolizione delle opere abusive e ripristino delle condizioni di cui al progetto approvato.

Il rinnovo della concessione e/o l'autorizzazione alle sepolture è subordinata a due condizioni accertamento di avvenuto pagamento della tariffa per il rinnovo e del canone annuo, eventualmente in sanatoria di cui all'apposito tariffario pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, ed eventuale sanzione per tardiva richiesta di rinnovo

accertamento di conformità del sepolcro al progetto autorizzato, attestato da tecnico dell'AC.

Rinnovo tumuli cosiddetti a capienza

Per i tumuli a capienza si adotta il seguente criterio al fine di riportare al corretto assetto sia gli atti che i registri cimiteriali. Le concessioni relative a tombe del tipo a capienza potranno essere rinnovate solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. Tutti i defunti sepolti nel tumulo siano riconducibili all'originario concessionario dietro dimostrazione del richiedente;
- b. le riduzioni in cassetta presenti nel tumulo siano state tutte annotate nel registro e siano rinvenute le attestazioni di avvenuto pagamento dovuto per ciascuna delle estumulazioni e riduzione in cassetta rinvenute nel tumulo, ovvero, siano sanate le irregolarità come segue:
 - 1 i defunti sepolti nel tumulo, che devono essere tutti riconducibili all'originario concessionario, siano annotati nel registro cimiteriale nel riquadro di appartenenza
 2. per i defunti ridotti in cellette ossario tra il 28 febbraio 1930 e l'entrata in vigore del presente regolamento sia versato l'importo per riduzione in cassetta per ciascuna cassetta alla tariffa vigente, in sanatoria.
 3. I defunti deceduti da oltre 25 anni presenti nel tumulo siano estumulati e ridotti in cassetta secondo regolamento e alle tariffe in vigore al momento della richiesta.
 4. Sia presentato un progetto di realizzazione di nuovi tumuli secondo norma vigente, anche subordinatamente all'estrazione delle salme presenti nel tumulo non riducibili in cassetta. In tal caso la traslazione del feretro è soggetta al solo pagamento dei costi di trasporto cimiteriale,

movimentazione feretro, trasporto in deposito per il tempo necessario alla realizzazione del tumulo, che sarà gratuito per i primi sei mesi, e successivamente soggetto a pagamento di tariffa in vigore.

c. In tutti gli altri casi la concessione rientra nella disponibilità dell'amministrazione comunale per irregolarità non sanabili, determinata con atto dirigenziale che ne elenca le motivazioni, e sarà assegnata nuova/e concessione cimiteriale/i nei modi e termini previsti nel presente regolamento.

Articolo 31. Decadenza e revoca della concessione cimiteriale

1. L'esercizio del potere di decadenza e/o revoca della concessione cimiteriale può essere esercitato nei seguenti casi.

La decadenza della concessione può essere esercitata quando venga accertato anche solo uno dei seguenti casi:

- a) la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione di qualsiasi fattispecie;
- b) quando sia stata accertata nelle forme di legge grave inadempienza rispetto agli obblighi assunti con il contratto di concessione;
- c) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti all'art. 37 comma 1 del presente Regolamento;
- d) quando il sepolcro risulti in stato pericoloso di abbandono per incuria da parte degli aventi diritto ovvero quando il concessionario non ottemperi a quanto disposto dagli Artt. 36 e 38 del presente regolamento.
- e) quando il monumento funebre sia alterato rispetto al monumento autorizzato mediante volumi trasparenti o opachi, elementi decorativi, sedili, panchine, fioriere ovvero strutture di qualsiasi genere, immagini del defunto di dimensioni e numero superiore a quanto autorizzato nel monumentino, e ogni elemento ulteriore e/o diverso dal progetto approvato.

La revoca della concessione può essere esercitata quando concorrano contemporaneamente anche solo due dei seguenti tre casi:

- i) siano trascorsi 70 anni dall'ultima tumulazione
- ii) quando il sepolcro risulti in stato pericoloso di abbandono per incuria da parte degli aventi diritto ovvero quando il concessionario non ottemperi a quanto disposto dall'art. 38;
- iii) si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

2. Ingiunzione ad adempiere. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, invia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, ad uno degli aventi titolo reperibili, una ingiunzione ad adempiere, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, agli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Nel caso previsto dalla lettera d) lo stato di pericolo o la mancata manutenzione sono attestati dagli Uffici Tecnici Comunali dall'Amministrazione con sintetica relazione. Solo nei casi di esistenza di vincolo deve essere informata la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici e la Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico. Il termine, inoltre, è riferito alla presentazione del progetto di restauro, che deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei tempi del restauro stesso, che deve in ogni caso concludersi entro un anno dalla approvazione del progetto.

3. Provvedimento di decadenza e/o revoca. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, secondo le norme vigenti, previa comunicazione di avvio del procedimento, ingiunge un termine non inferiore ai 90 giorni (novanta) per gli adempimenti agli obblighi previsti dal presente regolamento, trascorso tale termine emette il provvedimento di decadenza o revoca, dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica per il tramite degli agenti notificatori del Comune.

Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato.

Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni. Al concessionario ingiunto o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dal presente regolamento. Qualora non vengano adempiuti gli obblighi previsti dal presente Regolamento entro il termine stabilito, l'ufficio competente invia al destinatario delle precedenti comunicazioni, una seconda ingiunzione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con l'indicazione di un nuovo termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni per l'adempimento degli stessi, con la specifica che verranno attivate le procedure necessarie per dichiarare la decadenza della concessione qualora gli obblighi non fossero adempiuti nei termini indicati.

La stessa comunicazione viene pubblicata contemporaneamente all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale. Se gli obblighi previsti dal presente articolo non sono adempiuti, l'Amministrazione adotta il provvedimento di decadenza o revoca, il quale viene notificato all'interessato e pubblicato all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone ad assicurare una nuova collocazione dei defunti che già si trovano nel sepolcro, nei campi comuni del cimitero, dandone adeguata informazione sulla pagina web del comune di Catania

4. Aventi diritto ignoti. Qualora i Servizi Cimiteriali e Funebri non siano in grado di individuare gli aventi diritto si avvia comunque la procedura di decadenza, postando un avviso sul sepolcro per almeno 120 (centoventi) giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, viene apposta un'intimazione *all'Albo Pretorio; presso tutti gli Uffici del Servizio Cimiteriale e Funebre, sul sito web del Comune di Catania*, nella quale si avvisa che, *trascorsi ulteriori 60 (sessanta) giorni* dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine di *60 (sessanta) giorni* dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione.

Articolo 32. Effetti della decadenza, della revoca e della scadenza della concessione

1. Decadenza e/o revoca. In caso di decadenza o revoca di cui all'art. 31 o alla scadenza della concessione, il loculo, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi.

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o la estumulazione secondo le norme previste dal presente Regolamento. Tutti i resti mortali custoditi in loculi la cui concessione è revocata, scaduta o decaduta, saranno trasferiti nell'ossario, se non richiesti da congiunti e parenti per essere custoditi altrove.

2. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa nella disponibilità del Comune. I servizi tecnici dell'AC di concerto con i servizi deputati alla tutela dei BBCC dell'Ente effettueranno perizia storico artistica e tecnica ed economica di quanto rientrato nella disponibilità dell'AC volte ad accertare l'eventuale valore storico artistico ai sensi del Codice dei BBCC. In assenza di interesse storico artistico, i manufatti possono essere riutilizzati dall'AC.

3. I *Fabbricati per sepolture* a tumulazione rientrate nella disponibilità del Comune possono essere nuovamente concesse, nello stato di fatto e di diritto in cui esse si trovano previa valutazione economica del manufatto che sarà determinata come al successivo articolo.

Articolo 33. Valutazione del valore economico dei sepolcri rientrati nella disponibilità del Comune

Il valore economico dei Fabbricati e/o manufatti per sepolture rientrati nella esclusiva disponibilità del Comune è effettuato dall'AC mediante perizia di stima redatta nel rispetto dei seguenti elementi minimi:

- i) in ragione del valore della superficie occupata dal sepolcro (3mq, 6mq, 9 mq, 12mq; 25mq) secondo le tariffe in vigore al momento della stima;

- ii) nei casi di Fabbricati per sepolture a tumulazione privi di opere artistiche scultoree plastiche antropomorfe di pregio, la valutazione economica della costruzione e/o manufatti che costituiscono il sepolcro nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova è redatta dall'ufficio tecnico comunale;
- iii) nel caso di Fabbricati e/o manufatti per sepolture sottoposte alla disciplina del Codice dei BBCC, la valutazione economica dei manufatti che costituiscono il sepolcro nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova sarà effettuata dagli uffici comunali, e sottoposta a parere di congruità del Servizio Beni culturali dell'AC.
- iv) in caso di manufatti di particolare pregio storico artistico e/o antropologico di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio secondo comma dell'articolo 822 e 824 del codice civile, e per tutte le cappelle gentilizie ricadenti nel cimitero monumentale di Acquicella Porto, la stima economica del valore del manufatto funebre sarà sottoposta al parere di congruità della S.S.B.B.C.C.

Articolo 34. Ri-assegnazione di tombe di famiglia e cappelle gentilizie rientrate nella disponibilità dell'amministrazione comunale.

1. Fabbricati e/o manufatti per sepolture private che rientrano nella disponibilità dell'amministrazione comunale possono essere concesse nuovamente purchè il nuovo concessionario mantenga inalterato il manufatto sepolcrale su cui potrà essere sostituita solo la lapide di chiusura del tumulo, che dovrà essere realizzata esattamente con la stessa facies e trattamento di quella originaria, inclusi materiali e finiture. Sarà cura dell'Amministrazione comunale destinare i defunti eventualmente ancora presenti nella tomba all'ossario o nelle cellette ossario.
2. Le cappelle di famiglia del cimitero monumentale di Acquicella Porto disciplinate dal Codice dei BBCC che rientrano nella disponibilità del Comune sono destinate a *Famedio, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.*
3. Gli uomini e le donne che conseguono il merito di essere sepolte nel *famedio* e/o nel *Viale delle persone illustri* sono individuati dalla Giunta Municipale dietro proposta di deliberazione e relazione motivata della direzione proponente. Il diritto di sepoltura riservato alla persona illustre non costituisce diritto alla sepoltura dei discendenti.
4. La manutenzione ordinaria e straordinaria del *famedio* e del *Viale delle persone illustri* assume il valore di Bene culturale ed è a carico dell'AC
5. Le cappelle di famiglia del cimitero monumentale di Acquicella Porto disciplinate dal Codice dei BBCC che rientrano nella disponibilità del Comune possono essere concesse a privati solo ed esclusivamente dietro atto di indirizzo politico della Giunta Municipale, su proposta del dirigente dei Servizi Cimiteriali.
6. In caso di ri-assegnazione in concessione di Fabbricati e/o manufatti per sepolture a tumulazione il bando pubblico per l'affidamento in concessione deve contenere i seguenti elementi minimi:
 - a) oggetto della concessione: assegnazione in concessione di cappella gentilizia nello stato di fatto forma e diritto in cui si trova
 - b) descrizione del fabbricato e/o del manufatto
 - c) valore a base d'asta su base di stima, da porre a rialzo, senza limiti
 - d) obbligo di restauro conservativo e/o in pristino da realizzarsi sotto l'alta sorveglianza della SSBCC.

CAPO IV

NORME TECNICHE - COSTRUZIONE DI CAPPELLE ED EDICOLE – TOMBE INDIVIDUALI E DOPPIE.

Articolo 35. Progettazione e costruzione di sepolture private

Le concessioni per sepolture private possono essere di **5 tipologie**: 3 mq; 6 mq; 9 mq; 12 mq; 25 mq (cappelle).

1. I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune secondo normativa vigente, sentita l'ASP e secondo le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm. della Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2. I progetti di costruzione per i tumuli a cielo scoperto devono essere presentati, per l'approvazione, entro 6 mesi dalla stipula dell'atto di concessione.

3. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida nei modi e tempi di cui all'art. 31 del presente regolamento per la concessione in oggetto e sanzione pari all'importo del deposito concessione provvisoria secondo tariffa.

L'Amministrazione procederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l'Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, alla pronuncia di decadenza della concessione in oggetto.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve in alcun modo arrecare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. I progetti di costruzione di Edicole o Cappelle devono essere presentati alla Direzione Urbanistica entro 6 (sei) mesi dal rilascio dell'atto di concessione pena la dichiarazione di decadenza della concessione in oggetto, previa diffida nei modi e tempi di cui all'art. 31 del presente regolamento per la concessione in oggetto e sanzione pari all'importo del deposito di concessione provvisoria secondo tariffa e tumulazione del feretro nei campi comuni a cura dei servizi cimiteriali.

Il Responsabile dell'Urbanistica vigila e controlla l'esecuzione delle opere dei progetti approvati, delle autorizzazioni ed i permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e/o contestazioni.

Il Responsabile dell'Urbanistica accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Cimiteriale, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale e trasmette il verbale di conformità al Responsabile del Servizio Cimiteriale in uno a copia del progetto approvato e realizzato.

Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, fatta salva diversa determinazione dell'urbanistica per tombe a cielo aperto, cappelle ed eventuali strutture complesse, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida nei modi e tempi di cui all'art.31, della concessione in oggetto e sanzione pari all'importo del deposito di concessione provvisoria secondo tariffa.

La progettazione dei sepolcri deve rispettare le linee guida determinate con apposita determina dirigenziale riguardo alle dimensioni, forme, materiali, finiture, allineamenti.

Articolo 36. Disciplina del diritto d'uso delle concessioni cimiteriali

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per motivi di pubblica utilità e di conservazione dei cimiteri.

Non sono rinnovabili concessioni relativi a sepolcri che presentino manufatti o volumi o altri elementi non autorizzati.

Articolo 37. Variazione della titolarità della concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune, entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione. Il Servizio, entro il termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

2. Uno o più concessionari possono rinunciare, per sé e dunque per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti degli altri concessionari residuali, restando unica la concessione.

Articolo 38. Manutenzione e Conduzione di sepolture private cimiteriali e cimiteri cittadini

a) Manutenzione e Conduzione di sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari; per manutenzione si intende ogni intervento di minuto mantenimento ricorrente, manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessaria al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro. Spettano al concessionario anche la periodica detersione del sepolcro, con cadenza minima annuale, l'eliminazione di qualsiasi specie vegetale spontanea interstiziale e a margine del sepolcro;

b) Manutenzione e Conduzione dei cimiteri cittadini

Tutti i soggetti persona fisica, o persona giuridica, concessionari di concessione devono corrispondere un canone annuo per manutenzione e conduzione di aree cimiteriali di competenza dell'amministrazione comunale pari a 30€ anno per ciascun loculo, celle colombaie e ossari di sepolture private, **anche relative a sepolture collettive**, 5 € anno Urne cinerarie poste in cinerario comunale;

La quota per canone annuo di manutenzione e conduzione è versato integralmente all'atto della concessione, e dunque attualizzato al momento della stipula del contratto di concessione.

I concessionari con personalità giuridica (confraternite o congregazioni) corrispondono l'importo di cui al presente articolo entro il 31. 01 di ogni anno per l'annualità precedente;

La quota di canone annuo versato dal concessionario/**concessionari con personalità giuridica** è adibito alle finalità di cui all'art. 51 del D.P.R. 285/90 ovvero per manutenzione e conduzione delle aree cimiteriali.

Le tariffe comunali sono rivalutate annualmente, in base all'indice dei prezzi al consumo determinato dall'Istat.

Articolo 39. Rinvenimento valori nel corso di esumazioni, estumulazioni ed altri disseppellimenti

Qualora si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali nel corso di esumazioni, estumulazioni o altre attività di disseppellimento, gli aventi diritto possono darne avviso al Servizio Cimiteriale, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti degli uffici cimiteriali.

Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti e non reclamati all'atto della operazione dagli aventi titolo, vengono lasciati sul resto mortale o collocati nel contenitore per resti ossei, e seguono le vicende del defunto.

CAPO V

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Articolo 40. Orario di apertura del cimitero e accessibilità

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo orari stabiliti con ordinanza del Sindaco e che saranno affissi all'ingresso del cimitero stesso. Dopo la chiusura del cimitero nessuno potrà entrare, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Eventuali variazioni dell'orario di ingresso e uscita legato ad eventi o ricorrenze saltuarie sono determinate con atto del dirigente dei servizi cimiteriali.

E' sempre vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

La circolazione dei veicoli privati all'interno dei cimiteri è stabilita con Ordinanza del Sindaco.

L'ingresso al cimitero con veicoli privati è a pagamento, la sosta al cimitero per veicoli privati, oltre i primi 30 minuti è a pagamento fatti salvi i casi

Articolo 41. Divieti

Divieto di modifica. Chiunque effettui una modifica del luogo di sepoltura rispetto a quanto autorizzato, con costruzioni sia opache che trasparenti, pensiline, edicole, elementi di arredo, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal presente regolamento, salvo che l'illecito non sia rilevante penalmente.

Divieto di esibizione. Chiunque apponga foto o immagini di defunti di dimensioni e fattura diverse da quelle consentite, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal presente regolamento, salvo che l'illecito non sia rilevante penalmente.

Divieto di abbandono. Chiunque lasci in abbandono il luogo di sepoltura determinandone il deperimento e il degrado funzionale, estetico e la perdita di decoro, e ancor più determini potenziali pericoli ai visitatori ne risponde secondo quanto previsto dal presente regolamento, salvo che l'illecito non sia rilevante penalmente.

Divieto di variazione materiali. E' vietato l'uso di qualsiasi materiale diverso da quelli autorizzati nel progetto presentato e che non sia incluso nell'elenco materiali utilizzabili, per tutte le tipologie di sepoltura. è vietato l'uso di alluminio anodizzato

Elogi funebri e commemorazioni. È vietata qualsiasi tipologia di elogio funebre o commemorativo chiasoso canoro e/o che utilizzi qualsiasi tipo di amplificazione o strumenti elettronici.

Fiori. E' vietato l'uso di fiori in plastica nel cimitero monumentale e nei campi comuni, l'amministrazione comunale provvederà sempre alla rimozione, fatta salva l'irrogazione della sanzione.

Ambitus. E' vietato utilizzare gli *ambitus* come deposito, o appoggio di attrezzi e\o oggetti vari.

Articolo 42. Norme per i visitatori

All'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto e consono alla sacralità del luogo.

E' in ogni caso vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi,
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone,
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.,
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori,
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe,
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Per i veicoli valgono i regolamenti e le norme del codice della strada.

Articolo 43. Disciplina dei trasporti funebri e degli arrivi presso i cimiteri cittadini

1. Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro viene consegnato dagli incaricati del trasporto al personale addetto al seppellimento nel cimitero.
2. Al fine di garantire la qualità delle operazioni di seppellimento e la trasparenza delle condizioni di accesso ai cimiteri cittadini, l'Ufficio cimiteriale gestisce gli orari di partenza e di arrivo dei cadaveri, resti e ceneri presso i cimiteri comunali in modo da garantire una equilibrata distribuzione delle operazioni cimiteriali e, se possibile, la sepoltura del feretro nella stessa giornata del trasporto.
3. I cadaveri che pervengono con oltre 30 minuti di ritardo dopo l'orario previsto, potranno essere ugualmente tumulati o inumati, ma per questa operazione verrà contestata al soggetto responsabile del trasporto una sanzione, fatti salvi i casi di forza maggiore adeguatamente comprovati.
4. Per i cadaveri destinati alla partenza nel territorio e/o in arrivo nei cimiteri comunali, l'impresa incaricata dell'organizzazione del funerale o un familiare, prenotano l'orario di partenza e/o arrivo attraverso istanza rivolta all'Ufficio Polizia Mortuaria.

L'orario assegnato deve essere confermato per via telematica:

- a. dati anagrafici del defunto;
 - b. data, ora e luogo del decesso;
 - c. forma di sepoltura prescelta;
 - d. data e ora della partenza;
 - e. il percorso del funerale, l'ora precisa delle eventuali soste e di arrivo al cimitero, l'eventuale svolgimento del corteo a piedi, che saranno vincolanti per l'incaricato del trasporto funebre.
5. Qualora la tomba di destinazione sia a regime familiare e comunque a più posti complessivi e, in ogni caso, quando si debba provvedere ad estumulazioni o traslazioni al suo interno, la richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Cimiteriale almeno 48 ore prima rispetto all'orario fissato per la sepoltura.
- Nel caso di complessità o tempi prolungati per creare la disponibilità nella tomba, così come per l'inumazione in caso di forte maltempo, il cadavere potrà essere provvisoriamente tumulato in altra sepoltura o presso la camera mortuaria del cimitero.

Articolo 44. Obblighi e divieti per il personale cimiteriale

Il personale cimiteriale, sia dipendente comunale che in forza a ditta concessionaria, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri. Altresì il personale è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) ad indossare l'abbigliamento fornito e, ove non sia possibile, vestiario di colore scuro, dignitoso e consono al luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a trasmettere celermente agli uffici amministrativi le segnalazioni raccolte dai visitatori;
- e) ad osservare scrupolosamente le indicazioni fornite nel piano della sicurezza, ad indossare abbigliamento e dispositivi antinfortunistici, a curarne la pulizia e disinfezione;
- f) a non rapportarsi con i dipendenti o i titolari di imprese di onoranze funebri in atteggiamenti confidenziali ed inopportuni;
- g) vigilare sull'osservanza del divieto a dipendenti o titolari delle imprese di onoranze funebri di trattarsi negli uffici e negli spazi cimiteriali, se non per il tempo strettamente necessario alle incombenze relative al proprio servizio.

Al personale è severamente vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia in orario di servizio che fuori orario;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri o ai servizi funebri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro;
- e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
- f) bere alcolici o fumare all'interno dei cimiteri.

Salvo il fatto che non costituisca violazione più grave, il mancato rispetto degli obblighi e divieti di cui sopra costituiranno violazioni disciplinari per il personale comunale, violazione delle norme del capitolato per gli addetti di ditta concessionaria.

CAPO VI

ESECUZIONE LAVORI ED OPERE EDILI NEI CIMITERI COMUNALI

Articolo 45. Autorizzazione alle imprese per l'esecuzione di lavori all'interno dei cimiteri

Le imprese che intendono eseguire lavori di qualsiasi natura all'interno del cimitero dovranno richiedere un'apposita autorizzazione ad operare all'interno dei Cimiteri Comunali anche quando trattasi di manutenzione ordinaria.

L'autorizzazione avrà validità dalla data del rilascio sino alla scadenza stabilita su valutazione dell'Ufficio tecnico Cimiteriale, fatte salve proroghe motivate.

Gli operatori interessati all'esecuzione dei lavori dovranno essere:

- regolarmente iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.,
- regolarmente iscritti a INPS e INAIL, e in regola con il versamento della contribuzione.

Ai fini dell'autorizzazione per l'esecuzione di lavori all'interno del Cimitero gli operatori interessati dovranno presentare presso il Comune apposita domanda completa di:

Dichiarazione, in carta semplice, resa dal legale rappresentante della ditta o titolare, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., redatta preferibilmente sugli schemi predisposti dal Comune e corredata da fotocopia non autenticata, di documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ed attestante:

- 1) che l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese specificando numero, data di iscrizione, numero repertorio economico amministrativo, durata della ditta/data termine, denominazione, forma giuridica, sede (indirizzo, fax, telefono, e-mail) codice fiscale e partita IVA, attività svolta risultante dal certificato;
- 2) che l'impresa è regolarmente iscritta a INPS, INAIL indicando numero di posizione e sede e che tuttora è in regola con il versamento della contribuzione;
- 3) di avere esaminato il presente regolamento, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei lavori; di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa a quanto oggetto della presente dichiarazione;
- 4) di impegnarsi a rispettare le condizioni indicate nel presente atto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- 6) Indirizzo, numero telefonico e di fax, e mail e PEC dove inviare le comunicazioni da parte del Comune.

Inoltre devono essere indicati i nominativi del personale incaricato all'esecuzione dei lavori dentro il cimitero.

Il personale designato dall'impresa esecutrice dei lavori all'interno del cimitero deve esibire tesserino identificativo dell'azienda, completo di foto, dati personali, numero autorizzazione rilasciata.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'ufficio Tecnico cimiteriale, a seguito di versamento del deposito cauzionale, dopo avere verificato la correttezza della domanda, rilascerà all'impresa l'autorizzazione ad operare all'interno del Cimitero.

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di procedere alla verifica ed al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso venisse accertata la non veridicità anche di una sola delle dichiarazioni prodotte, verrà trasmesso all'impresa l'atto di diniego dell'autorizzazione, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall' art. 76 del D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione Comunale avrà altresì la facoltà di procedere all'accertamento di eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda al fine di accertare il mantenimento del possesso dei requisiti. Qualora venisse accertata la carenza dei requisiti, verrà trasmesso all'impresa l'atto di revoca dell'autorizzazione e di divieto all'impresa di operare all'interno del Cimitero

Articolo 46. Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Per l'esecuzione di tutte le opere di cui all'articolo precedente, i titolari delle tombe sono assoggettati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale, ~~tramite conto corrente o bonifico o pagamento POS~~, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Articolo 47. Restituzione deposito cauzionale

Per quanto concerne i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, lo svincolo del deposito cauzionale sarà effettuato a conclusione dei lavori, su richiesta dell'interessato e previo accertamento tecnico attestante l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente regolamento.

Per quanto concerne i lavori di nuove costruzioni, sopraelevazioni ed ampliamenti, la cauzione sarà svincolata a conclusione dei lavori, su richiesta dell'interessato, previo accertamento tecnico attestante l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente regolamento e, comunque, in seguito al rilascio del certificato di collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico competente.

Articolo 48. Sicurezza

Trattandosi di lavori da svolgersi presso aree e manufatti dati in concessione a privati ed eseguiti dal concessionario a proprie spese da imprese da lui incaricate, il concessionario, o suo avente causa o delegato, assumerà la qualifica di "committente" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e sarà pertanto obbligato ad assumersi tutti gli obblighi e responsabilità derivanti dall'applicazione di tale normativa, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

Parimenti le imprese incaricate saranno tenute all'osservanza delle norme del d.lgs. 81/2008.

L'impresa è obbligata a mettere in atto tutte le azioni e ad utilizzare tutti i presidi necessari a garantire la pubblica e privata incolumità durante l'esecuzione dei lavori, e sino al completo sgombero delle aree interessate qualora, solo per cause di forza maggiore e a seguito di autorizzazione rilasciata dal comune, non fosse possibile l'immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

Articolo 49. Smaltimento dei rifiuti

I rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori eseguiti all'interno del cimitero dovranno essere smaltiti quotidianamente a cura dell'esecutore, nel rigoroso rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 254/2003 per le varie tipologie di rifiuti cimiteriali e dell'altra normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti.

È consentito il temporaneo accantonamento dei rifiuti negli *ambitus* posteriori delle cappelle, opportunamente raccolti in cassoni o appositi contenitori, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico cimiteriale. In tal caso il committente e l'esecutore dovranno indicare il sito ritenuto idoneo, il tempo di permanenza dei rifiuti (comunque non superiore a una settimana) e dichiararlo all'atto della presentazione della domanda per i lavori. I rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori dovranno essere conferiti agli impianti di recupero/smaltimento autorizzati, attraverso trasportatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali per la specifica categoria. Ai fini della predisposizione di formulari di identificazione, l'esecutore assumerà la qualifica di "produttore" e "detentore".

L'impresa dovrà trasmettere all'ufficio Tecnico cimiteriale copia della documentazione a comprova del corretto smaltimento dei rifiuti, in assenza del quale non potrà essere svincolato il deposito cauzionale.

I rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde possono essere smaltiti mediante l'utilizzo degli specifici contenitori ubicati all'interno delle aree cimiteriali.

Articolo 50. Materiali provenienti da operazioni cimiteriali

Nel caso in cui si tratti di lavori edili correlati a tumulazioni ed estumulazioni di salme in sepolture private, gli interessati, a seguito di autorizzazione, hanno l'obbligo dello smaltimento, fuori del perimetro cimiteriale, dei materiali di risulta, compresi eventuali lapidi, con le modalità di cui al precedente articolo.

Articolo 51. Modalità di esecuzione dei lavori

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi, ad eccezione dell'innaffiamento e del cambio dei fiori, nonché delle piccole opere di manutenzione eseguite in proprio.

E' altresì vietata l'esecuzione di lavori dal 30 ottobre sino al 5 novembre, periodo della Commemorazione dei Defunti.

Nei giorni di divieto di esecuzione di lavori, gli automezzi delle ditte autorizzate possono accedere in cimitero, per il solo trasporto di materiali e per il solo tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico merci, previa apposita autorizzazione.

Ad esclusione delle lavorazioni finalizzate alla posa in opera, all'interno del cimitero è vietata la realizzazione di manufatti che devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Per particolari e giustificati motivi, gli uffici comunali competenti possono autorizzarne l'esecuzione di lavori *in loco*, individuando l'area di esecuzione. In tali casi coloro che eseguono i lavori dovranno adottare tutte le cautele di legge e, in ogni caso, tutte le misure tecniche necessarie per garantire l'assoluta incolumità di cose e persone.

Di norma, ove tecnicamente possibile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si eseguono direttamente in cimitero senza asportazione di monumenti, parte di essi o segni funebri. Nel caso di impossibilità o per motivi di opportunità può esserne autorizzata l'asportazione.

La terra, i materiali di risulta e tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori, o proveniente da essi, dovrà essere conservato e custodito esclusivamente all'interno delle aree di cantiere, e soltanto in caso di impossibilità oggettiva dovrà essere depositato nei luoghi e nei modi preventivamente indicati e autorizzati.

E' fatto assoluto divieto di occupare, senza preventiva autorizzazione, spazi pubblici.

La zona interessata dall' esecuzione dei lavori deve essere limitata entro lo spazio assegnato, essere adeguatamente segnalata e recintata in modo da impedire l'accesso alle persone non autorizzate e garantire l'incolumità dei visitatori e dei lavoratori.

E' vietato occupare ulteriori spazi attigui senza autorizzazione. Tutto quanto irregolarmente posizionato sarà punito con sanzione pecuniaria e rimosso d'ufficio senza preventivo avviso. Eventuali costi di rimozione saranno posti in carico all'impresa che esegue i lavori ed al richiedente in solido.

E' fatto altresì obbligo di provvedere al ripristino e pulizia degli spazi occupati.

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere quotidianamente asportati dal cimitero e smaltiti, a cura e spese del produttore, nel rispetto della normativa vigente.

E' vietato collocare in maniera stabile attrezzature o materiali all'interno del Cimitero. Solo nel caso di opere complesse, a seguito di richiesta, il Comune potrà rilasciare autorizzazione al mantenimento delle stesse all'interno del Cimitero prescrivendo i tempi e le modalità.

Le imprese che eseguono i lavori all'interno delle aree dei Cimiteri Cittadini che prevedono l'utilizzo dei ponteggi sono da considerare a titolo non oneroso ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In qualsiasi caso dovrà essere ottenuta l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico da richiedersi all'ufficio preposto nei modi e termini e importi previsti dal vigente regolamento comunale sull'occupazione suolo pubblico - COSAP – in quanto l'art.4 \ lettera h del regolamento va intesa come occupazione temporanea di aree cimiteriali per attività diverse dai lavori edili.

Articolo 52. Monumenti funebri

Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e dal Regolamento Comunale in merito alla costruzione di monumenti ed allo scavo delle fosse, le dimensioni dei monumenti dovranno essere le seguenti:

- **Per le sepolture in campo comune:** Ai sensi dell'Art. 70 del D.P.R. 285/90 ogni fossa deve essere dotata di un cippo identificativo, che il comune è tenuto a fornire assieme all'uso della fossa per il turno di rotazione delle quadre di terra ordinariamente fissato in 10 anni.
- **Monumenti su sepolture in concessione:** Art. 62 prevede che si possano innalzare monumenti ed applicare lapidi per le sepolture private date in concessione. dimensioni in pianta e di altezza dei monumenti su depositi singoli non devono superare le seguenti misure: larghezza m 1,10 x lunghezza m 2,10 x altezza massima fuori terra m. 1,60, compresi eventuali oggetti commemorativi ivi collocati; le dimensioni in pianta e di altezza dei monumenti su depositi multipli (superiori a due posti) dovranno essere valutate singolarmente dall'Ufficio preposto.

Dovranno essere comunque rispettati gli allineamenti con i monumenti esistenti, e garantire uno spazio tra le tombe sufficiente a consentire la pulizia e la manutenzione delle stesse.

Sui monumenti potranno essere collocati: fotografia di dimensioni incluse in un quadrato ideale di 12x12, porta vaso e lampada per illuminazione votiva, la posa di statue o altri oggetti collocati in modo stabile è consentita, purché non siano contrari all'ordine pubblico o contrari al buon costume. La loro posa dovrà essere prevista in sede di richiesta di autorizzazione alla realizzazione del monumento.

Le iscrizioni potranno essere realizzate mediante l'apposizione di caratteri in bronzo, o mediante incisione, o mediante l'apposizione di targhe o cartigli.

Articolo 53. Accesso di veicoli per lavori

La Direzione dei Servizi Cimiteriali, su richiesta delle imprese interessate, autorizza l'accesso di veicoli di servizio per l'esecuzione dei lavori autorizzati ai sensi del precedente art. 7, indicandone le condizioni per la circolazione e la sosta.

I mezzi impiegati per trasporto di materiali devono sostare nel cimitero per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. L'uso di mezzi ingombranti che possono danneggiare strade, fognature, siepi e cunette è assolutamente vietato. Per i trasporti pesanti l'impresa deve avvertire il direttore il quale stabilisce, con l'interessato, le modalità e il percorso da seguire. L'impresa è responsabile dell'osservanza della norma.

Articolo 54. Vigilanza

La Direzione dei Servizi Cimiteriali vigila e controlla, con l'ausilio di tecnici ed Uffici Comunali, che l'esecuzione delle opere sia conforme alle autorizzazioni e ai progetti approvati; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedimenti previsti dalla legge.

Articolo 55. Responsabilità del comune

L'Amministrazione comunale, pur prendendo ogni cura per evitare danni, furti o danneggiamenti alle sepolture, non assume alcuna responsabilità per fatti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio.

Articolo 56. Infrazioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 107 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Le violazioni alle norme delle disposizioni del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm., sono punite ai sensi dell'art. 20 - 107 del decreto medesimo. Le infrazioni al Regolamento comunale, quando non costituiscano violazione di norme nazionali, regionali o non siano punite dalla legge penale, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto prescritto dalle sotto indicate norme. All'irrogazione delle dette sanzioni provvederà sia la polizia locale come le altre forze di polizia. Per le violazioni amministrative del presente regolamento si applicano le procedure di cui alla L. 689/1981.

Per le seguenti infrazioni, verrà applicata una sanzione da euro 25,00 ad euro 300,00, con pagamento in misura ridotta pari ad euro 100,00:

- 1) presenza in cimitero durante le ore di chiusura
- 2) accesso non autorizzato a depositi di osservazione e obitori comunali
- 3) arrivare in ritardo o in anticipo rispetto all'orario concordato per la tumulazione. Oltre all'irrogazione della sanzione, la tumulazione sarà effettuata al termine del programma di tumulazione giornaliero.
- 4) Variare, senza avere ottenuto il previo consenso da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale o Ufficio cimiteriale, date, orari, itinerari e modalità relativamente a trasporti e cerimonie funebri.
- 5) Posizionare qualsivoglia elemento grafico, iconografico, foto o scritta che sia diverso da quanto autorizzato e/o che fuoriesca da una ideale cornice filiforme di dimensioni 15 cm x 15 cm e/o rappresenti il defunto con immagini di dimensioni superiori a quelle consentite.
- 6) Posizionare oggetti commemorativi con ingombri superiori al consentito o in spazi non idonei o che fuoriescano dall'area concessa.
- 7) Mancata detersione e/o manutenzione ordinaria delle sepolture.
- 8) Apposizione di qualsiasi elemento diverso dal cippo nei campi di inumazione.

Per le seguenti infrazioni, verrà applicata una sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a 300,00 euro:

- 9) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte di personale dell'impresa incaricata dal privato per l'esecuzione dei lavori edili;
- 10) fissaggio di lapidi o monumenti in modo da non garantire sufficiente sicurezza del manufatto;
- 11) Elogi funebri e/o commemorazioni chiassose diverse da quelle consentite nei cimiteri;
- 12) esercizio dell'attività di onoranze funebri o cimiteriali anche attraverso la negoziazione degli affari all'interno di obitori ed uffici pubblici;
- 13) attività edile non autorizzata dall'amministrazione, anche in caso di manutenzione ordinaria;
- 14) apposizione di lapidi o coprifossa non conformi a quanto autorizzato. Oltre alla presente sanzione dovrà essere disposta la rimozione del manufatto non a norma qualora questi non venisse rimosso o sostituito entro 60 giorni dalla contestazione.

Per le seguenti infrazioni, verrà applicata una sanzione da euro 250,00 ad euro 3.000,00, con pagamento in misura ridotta pari ad euro 1.000,00:

- 15) interventi non autorizzati finalizzati a modificare la capacità delle sepolture e/o il monumento funebre epigeo. Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria il concessionario deve riportare i luoghi all'assetto autorizzato entro 90 giorni dalla contestazione pena l'avvio del procedimento di decadenza. In ogni caso, accertata la violazione non è possibile concedere l'autorizzazione alla tumulazione e/o il rinnovo della concessione sino all'eliminazione dell'irregolarità/abuso.
- 16) realizzazione di qualsivoglia genere di: volume; copertura; pensilina; teca etcetc, anche trasparente, diverso o che non sia stato approvato nel progetto presentato dall'amministrazione comunale. Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria il concessionario deve riportare i luoghi di sepoltura all'assetto autorizzato entro 90 giorni dalla contestazione pena l'avvio del procedimento di decadenza. In ogni caso, accertata la violazione non è possibile concedere l'autorizzazione alla tumulazione e/o il rinnovo della concessione sino all'eliminazione dell'irregolarità/abuso.
- 17) Utilizzazione degli *ambitus* tra le cappelle come deposito. Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria il concessionario deve riportare i luoghi all'assetto autorizzato entro 90 giorni dalla contestazione pena l'irrogazione di ulteriore sanzione per recidiva.
- 18) Accantonamento di rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori senza preventiva autorizzazione.
- 19) Occupazione di spazi attigui all'area di cantiere per i lavori senza autorizzazione e/o di spazi pubblici

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 57. Disposizioni transitorie

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, solo per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso. Per le cappelle e le tombe familiari di fatto, prive di concessione / contratto, l'amministrazione provvederà a convocare i concessionari al fine di stipulare nuovo contratto, previa approvazione del contenuto del contratto, in cui si stabilisca la durata della concessione, a partire dalla data costruzione o prima tumulazione, rinnovabile agli eredi.

Per le sepolture private, il pagamento della tariffa annuale decorre dal momento di richiesta di nuova tumulazione da parte del concessionario o chi per esso, e/o dall'atto di rinnovo concessione.

Per le confraternite il pagamento della tariffa annuale decorre dall'adozione del presente regolamento.

Il pagamento sarà effettuato con cadenza annuale, entro il 30 novembre di ogni anno solare, in uno a elenco sepolture di cui al lemma seguente.

Le confraternite sono onerate di consegnare il registro delle sepolture e il censimento relativo ai defunti accolti nelle loro strutture entro 365 giorni solari dall'entrata in vigore del presente regolamento, in formato elettronico e secondo le disposizioni dell'amministrazione, pena l'applicazione di una sanzione pari ad €1.000 (mille), oltre €50 per ogni giorno di ritardo e sino alla consegna di quanto dovuto.

Le confraternite sono altresì onerate di fornire l'atto di concessione originario, completo di progetto approvato e copia ricevuta pagamenti effettuati, a semplice richiesta dei servizi cimiteriali, qualora non rinvenute agli archivi comunali, pena l'avvio del procedimento di decadenza della concessione nei modi e termini previsti dal presente regolamento

Articolo 58. Redazione Piano Regolatore Cimiteriale

Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e le relative aree di rispetto attraverso l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Cimiteriale redatto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'approvazione del piano stesso.

Articolo 59. Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Articolo 60. Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione della delibera di approvazione, prescritta dal D. L.vo 267/2000 e ss.mm e Ordinamento Regionale degli Enti Locali (OREL).

Tutte le precedenti disposizioni regolamentarie comunali in materia cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Le disposizioni del presente regolamento dovranno essere richiamate con espreso articolo della Concessione Edilizia Comunale/Autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Tecnico, Settore dell'Amministrazione.

Fine documento